

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PRODOTTO DENOMINATO "AIM CORPORATEGUARD - DIRECTORS AND OFFICERS LIABILITY INSURANCE"

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA.

STATO MEMBRO DI REGISTRAZIONE: LUSSEMBURGO. COMPAGNIA OPERANTE IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO. ISCRIZIONE ALL'ELENCO DELLE IMPRESE EU ABILITATE AD OPERARE IN REGIME DI STABILIMENTO N.: I00146

Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del Prodotto. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al Prodotto sono fornite in altri documenti (DIP aggiuntivo, condizioni e scheda e/o certificato di Polizza). Modifiche al Prodotto (ad esempio ulteriori coperture) non previste in detti documenti possono essere concordate con la Compagnia.

Che tipo di assicurazione è?

Polizza *claims made* a copertura della responsabilità civile degli organi di gestione e di controllo della società contraente e della responsabilità da prospetto.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Perdite subite dagli assicurati a seguito di una richiesta di risarcimento
- ✓ Somme corrisposte dalla società ad un assicurato, in base ad accordi o disposizioni di legge, a seguito di una perdita da questo subita in conseguenza di una richiesta di risarcimento
- ✓ Perdite non indennizzabili da parte della società subite da un Amministratore non esecutivo derivanti da una richiesta di risarcimento
- ✓ Perdite subite dalla società che abbiano origine da una richiesta di risarcimento relativa a titoli
- ✓ Perdite derivanti da una richiesta di risarcimento relativa al prospetto
- ✓ Indennizzi pagati al broker dalla società o da un assicurato per perdite conseguenti ad una richiesta di risarcimento relativa ad un prospetto
- ✓ Perdite subite da un azionista di controllo conseguenti ad una richiesta di risarcimento relativa al prospetto
- ✓ Perdite subite da un azionista offerente conseguenti ad una richiesta di risarcimento relativa al prospetto

Coperture *Executive quali:*

- ✓ Costi di difesa e costi per procedimenti legali
- ✓ Spese di estradizione
- ✓ Spese personali in caso di ordine restrittivo
- ✓ Costi per la partecipazione ad udienze e/o audizioni
- ✓ Spese per la tutela della reputazione
- ✓ Responsabilità in materia di imposte societarie
- ✓ *Corporate manslaughter*
- ✓ Consulenza interpretativa e su transazioni di controversie su titoli olandesi
- ✓ Perdite aziendali legate alle situazioni di crisi
- ✓ Costi di indagine precedente ad una richiesta di risarcimento

(coperture principali)



Che cosa non è assicurato?

Non sono coperte le perdite conseguenti a:

- ✗ Acquisizione di utili o di vantaggi cui l'assicurato non avrebbe legalmente diritto
- ✗ Atti illeciti dolosi o fraudolenti dell'assicurato
- ✗ Qualsiasi fatto o evento di cui sia stata data notizia ai sensi di una polizza assicurativa precedente alla presente polizza
- ✗ Qualsiasi procedimento giudiziale o stragiudiziale di cui un assicurato abbia avuto notizia a partire dalla data di continuità
- ✗ Qualsiasi evento che avrebbe costituito una richiesta unica notificata ai sensi di una polizza precedente alla presente polizza
- ✗ Danni alla persona e/o alle cose
- ✗ Richieste di risarcimento avanzate nella giurisdizione statunitense o fondate sulle leggi degli Stati Uniti d'America e dei loro territori o possedimenti
- ✗ Vendita o offerta di acquisto o di vendita negli U.S.A. o nei relativi territori o possedimenti di titoli emessi dalla società contraente quando si applicano il *Securities Act* del 1933 e il *Securities Exchange Act* del 1934.

(esclusioni principali)



Ci sono limiti di copertura?

- ! Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti
- ! I danni derivanti da fatti dolosi del contraente o dell'assicurato (art. 1917 del codice civile)
- ! Le richieste di risarcimento presentate per la prima volta al di fuori del periodo di assicurazione o di osservazione se acquistato e/o per atti illeciti commessi prima del periodo di retroattività (ove previsto)



Dove vale la copertura?

✓ Nei limiti territoriali indicati nella scheda.



Che obblighi ho?

Obbligo di:

- pagamento del premio
 - alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
 - nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all'intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato
- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile**
- alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile
- L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo**
- in caso di situazioni di crisi o di situazioni di crisi legate al prospetto, darne immediatamente avviso all'assicuratore
 - in caso di richiesta di risarcimento, informare tempestivamente la Compagnia.
- L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo**
- in caso di richiesta di risarcimento, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto
 - in caso di richiesta di risarcimento, contestarla e predisporre le proprie difese
 - non fare ammissione o assumersi la responsabilità, stipulare accordi transattivi o prestare acquiescenza a sentenze o pagare somme senza il preventivo consenso dell'assicuratore.
 - comunicare le circostanze che potrebbero dare adito a richieste di risarcimento
 - rimborsare all'assicuratore qualunque pagamento che non rientri nella copertura.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato nelle periodicità indicate nel contratto all'assicuratore o all'intermediario da questi incaricato. Il premio è comprensivo delle imposte ed è interamente dovuto per tutta la durata del contratto secondo le modalità e i termini previsti dalla Scheda.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura inizia dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti inizia dalle ore 24 del giorno del pagamento ricevuto dagli Assicuratori. La copertura cessa alla data di scadenza indicata nella Scheda.



Come posso disdire la polizza?

Essendo il contratto senza tacito rinnovo non è necessario inviare la disdetta alla polizza che cessa alla sua naturale scadenza.

Polizza di Assicurazione della Responsabilità degli organi di gestione e controllo di Società e della Responsabilità da prospetto



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto assicurativo: "AIM CorporateGuard Directors and Officers Liability Insurance"

Il DIP Aggiuntivo danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Data di ultimo aggiornamento: gennaio 2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

- Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
- Codice ISVAP impresa D947R
- Sede secondaria in Italia: Via della Chiusa, n. 2, cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: www.aig.co.it; e-mail: info.italy@aig.com; pec: insurance@aigeurope.postecert.it.
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.

AIG Europe S.A. (AESA) ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 17 ottobre 2017 - 30 novembre 2018. AESA non ha tuttavia svolto attività assicurativa nel predetto esercizio. Tenuto conto del fatto che AIG Europe Limited (AEL) - cui facevano capo le attività britanniche trasferite ad altra società del gruppo - si è fusa per incorporazione in AESA con effetto dal 1° dicembre 2018 e quindi successivamente all'approvazione del bilancio di AESA, si ritiene di fornire l'ultima situazione patrimoniale di AEL: i dati oltre indicati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2016 - 30 novembre 2017, bilancio precedente al trasferimento ed alla fusione sopra indicate. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro. Il cambio è effettuato in base al tasso praticato il giorno 30 novembre 2017:

- L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.163milioni (Euro 3.596 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 197 milioni (Euro 224 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 2.966 milioni (Euro 3.372 milioni);
- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) £ 1.136 milioni (Euro 1.291 milioni);
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) £ 2.524 milioni (Euro 2.869 milioni);
- Fondi propri ammissibili alla loro copertura £ 3.676 milioni (Euro 4.179 milioni);
- L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 146%;

- La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link <https://www.aig.co.uk> (AIG Europe Group Solvency e Financial Condition Report).

Al contratto si applica la legge Italiana.



Che cosa è assicurato?

L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

Il presente contratto costituisce un'assicurazione "claims made" per le coperture relative alla responsabilità civile.

Responsabilità civile degli organi di gestione e controllo	Perdita subita da ciascun Assicurato a seguito di una Richiesta di Risarcimento avanzata nei suoi confronti per la prima volta nel corso del Periodo di Polizza e debitamente notificata all'Assicuratore, fatta eccezione per il caso in cui l'Assicurato sia stato indennizzato per la medesima Perdita dalla Società.
Copertura Speciale di Secondo Rischio per Amministratori non Esecutivi	<p>Perdite non Indennizzabili da parte della Società subite da ciascun Amministratore non Esecutivo derivanti da una Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti di quest'ultimo durante il Periodo di Polizza e debitamente notificata all'Assicuratore entro il Massimale Speciale di Secondo Rischio per Amministratori non Esecutivi.</p> <p>La presente copertura opererà qualora siano stati erosi (i) il Massimale; (ii) tutte le altre coperture r.c. valide ed efficaci, sia a secondo rischio che a primo rischio; (iii) ogni altra somma altrimenti dovuta a titolo di indennizzo a qualsiasi Amministratore non Esecutivo per una Richiesta di Risarcimento Unica.</p>
Titoli	Perdite subite da ciascuna Società che abbiano origine da una Richiesta di Risarcimento relativa a Titoli avanzata per la prima volta nei confronti di una Società durante il Periodo di Polizza e debitamente notificata all'Assicuratore. Resta fin d'ora inteso che tale copertura assicurativa non opererà invece per i Titoli oggetto del Prospetto.
Responsabilità da prospetto Assicurati	Perdite Pecuniarie da Prospetto derivanti da una Richiesta di Risarcimento relativa al Prospetto avanzate nei confronti di tale Soggetto Assicurato.
Responsabilità da prospetto della Società	Perdite Pecuniarie da Prospetto derivanti da una Richiesta di Risarcimento relativa al Prospetto avanzata nei confronti di tale Società.
Responsabilità del collocatore di Titoli oggetto del Prospetto e del NOMAD	L'assicuratore indennizzerà la Società e/o qualsiasi Soggetto Assicurato nella misura in cui questi abbiano indennizzato il Broker per le Perdite Pecuniarie da Prospetto derivanti da una Richiesta di Risarcimento relativa al Prospetto che sia stata avanzata in relazione alle obbligazioni assunte dalla Società o da tale Assicurato (incluse le garanzie) nell'ambito dell'Accordo di Collocamento.
Responsabilità	L'Assicuratore indennizzerà ciascun Azionista di Controllo per le Perdite

dell'azionista di controllo	Pecuniarie da Prospetto derivanti da una Richiesta di Risarcimento relativa al Prospetto avanzata nei confronti di tale Azionista di Controllo.
Responsabilità dell'Azionista Offerente	L'Assicuratore indennizzerà ciascun Azionista Offerente per le Perdite Pecuniarie da Prospetto derivanti da una Richiesta di Risarcimento relativa al Prospetto avanzata nei confronti dell' Azionista Offerente.
Le coperture di seguito indicate rientrano nel Pacchetto Coperture Executive e sono applicabili con l'acquisto delle Coperture assicurative rientranti nella "Responsabilità degli organi di gestione e controllo"	
Beni e Libertà Personale	(i) Costi di Difesa e Costi per l'instaurazione di Procedimenti Legali in relazione a Controversie relative a Beni ed alla Libertà Personale ovvero Procedimenti di Estradizione; (ii) Spese di Estradizione; e (iii) Spese Personali in caso di un Ordine Restrittivo per ciascun Assicurato.
Costi per la Partecipazione ad Audizioni nell'ambito di Indagini relative ad un Atto di Contestazione e/o ad un'Azione di Responsabilità	Costi per la Partecipazione ad Audizioni nell'ambito di Indagini relative a Contestazioni/Azioni di Responsabilità contro un Assicurato.
Copertura dei Costi relativi alla partecipazione ad udienze nell'ambito di procedure concorsuali	Costi relativi alla partecipazione ad udienze nell'ambito di procedure concorsuali sostenuti da ciascun Assicurato.
Spese per la Tutela della Reputazione	Spese per la Tutela della Reputazione di ciascun Assicurato.
Responsabilità Personale in materia di Imposte Societarie	Somme corrispondenti alle imposte non versate dalla Società qualora e solo nella misura in cui la responsabilità di tale mancato versamento sia stabilita con sentenza dell'Autorità Giudiziaria di volta in volta competente e venga imputata ad un Soggetto Assicurato nella giurisdizione in cui è stata avanzata la Richiesta di Risarcimento, a condizione che (a) tale responsabilità non tragga origine da atti deliberati o intenzionali del Soggetto Assicurato e (b) la Società non sia in grado di versare le imposte a causa di una situazione di insolvenza o a causa di impedimenti di natura legale.
Corporate Manslaughter	Perdite subite da ciascuna Società in relazione alle Richieste di Risarcimento avanzate nei confronti di un Soggetto Assicurato (i) per la presunta violazione di leggi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; ovvero (ii) per la grave violazione di obblighi di diligenza che abbia causato la morte di terzi.
Mitigazione delle	Costi di Mitigazione, i Costi per l'instaurazione di Procedimenti Legali e gli Onorari Professionali sostenuti da un Soggetto Assicurato - con il previo

Circostanze/ delle Richieste di Risarcimento	consenso scritto dell'Assicuratore - allo scopo di minimizzare il rischio connesso ad una Richiesta di Risarcimento nei confronti di un Soggetto
Servizi di consulenza interpretativa	Il termine Costi di Difesa include espressamente costi e spese ragionevolmente sostenuti dai Soggetti Assicurati per l'assistenza necessaria nella propria giurisdizione di origine per l'interpretazione e l'applicazione dei pareri ricevuti da professionisti che operano in una giurisdizione straniera in relazione a Richieste di Risarcimento relative a Titoli avanzate in tale giurisdizione.
Ultrattività illimitata per Assicurati cessati dalla carica	Periodo di Ultrattività illimitato per qualsiasi Soggetto Assicurato che cessi dalla carica per motivi diversi da licenziamento o da una Operazione, prima o nel corso del Periodo di Polizza, a condizione che (i) la presente polizza non sia rinnovata o sostituita con altra analoga copertura; ovvero, (ii) qualora la presente polizza sia rinnovata o sostituita con altra analoga copertura, tale copertura non garantisca un'estensione del periodo di ultrattività di almeno sei (6) anni per i Soggetti Assicurati cessati dalla carica.
Consulenza relativa alla transazione di Controversie Internazionali relative a Titoli Olandesi	A richiesta della Società, gli onorari sostenuti da quest'ultima in misura ragionevole e necessaria - con il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore - per il mandato conferito ai legali approvati dall'Assicuratore a rappresentare la Società nelle procedure ed azioni applicabili in base alle disposizioni della Legge Olandese sulle Composizioni Collettive del 2005 (<i>Dutch Act on Collective Settlements 2005</i>), al fine di facilitare la definizione di contenziosi di natura internazionale in materia di Titoli nel caso in cui sia avanzata e coltivata da più parti nei confronti di una Società una Richiesta di Risarcimento per Titoli in forma di <i>class action</i> o di azione collettiva ovunque nel mondo.
Perdite Aziendali legate alle Situazioni di Crisi	Perdite Aziendali legate alla Situazione di Crisi della Società di cui alle Condizioni di Assicurazione.
Costi relativi ad Indagini precedenti ad una Richiesta di Risarcimento	Costi relativi ad Indagini precedenti ad una Richiesta di Risarcimento sostenuti da ciascun Assicurato derivanti da un'Indagine precedente ad una Richiesta di Risarcimento.
Le Estensioni di seguito riportate sono applicabili a tutte le coperture assicurative relative a Responsabilità degli organi di gestione e controllo e Responsabilità da prospetto.	
Nuova Controllata	La definizione di Controllata sarà automaticamente estesa al fine di includervi qualsiasi entità di cui il Contraente acquisisca il Controllo, direttamente o indirettamente, attraverso una o più delle sue altre Controllate, nel corso del Periodo di Polizza, a condizione che (i) i Titoli di tale entità non siano negoziati in un mercato regolamentato o altro mercato interno negli Stati Uniti d'America o nei loro territori o possedimenti; ovvero (ii) il totale dell'attivo di tale entità alla data dell'acquisizione sia pari o inferiore al 25% dell'attivo consolidato del Contraente alla data di efficacia della presente polizza. Per le entità che abbiano Controllate i cui titoli siano negoziati in un mercato regolamentato o altro mercato interno negli Stati Uniti d'America, dei loro territori o possedimenti, ovvero che abbiano un attivo totale superiore al 25% dell'attivo consolidato del Contraente alla data di efficacia della presente polizza, la presente Estensione si applicherà automaticamente per un periodo di 60 giorni a far tempo dalla data in cui il Contraente acquisisca il Controllo, a condizione che il Contraente fornisca per iscritto

	all'Assicuratore i dettagli di tale entità prima della fine del Periodo di Polizza. A richiesta del Contraente, la copertura potrà essere estesa ad un periodo di tempo superiore, a condizione che: (i) il Contraente fornisca all'Assicuratore dettagli sufficienti entro il suddetto periodo di 60 giorni così da consentire all'Assicuratore di determinare la propria potenziale esposizione nei confronti di tale entità e (ii) il Contraente accetti le eventuali modifiche dei termini e delle condizioni di polizza che ne conseguano, ivi incluso il pagamento di un premio aggiuntivo che verrà determinato dall'Assicuratore.
Costi di Emergenza	Qualora non sia ragionevolmente possibile ottenere il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore in relazione ai Costi di Difesa, ai Costi relativi ad Indagini precedenti ad una Richiesta di Risarcimento, Onorari per Servizi di Gestione dei Media, onorari per i Servizi di gestione della Crisi ovvero alle Perdite Aziendali legate alla Situazione di Crisi, l'Assicuratore approverà a posteriori tali costi.
Estensione per Giurisdizione Internazionale	Alle sole Richieste di Risarcimento e Richieste di Risarcimento relative al Prospetto avanzate e coltivate nei confronti di un Assicurato nell'ambito di una Giurisdizione Internazionale, si applicheranno le disposizioni della Polizza Internazionale qualora tale polizza offra una copertura più favorevole all'Assicurato in relazione alle sole Coperture, Definizioni ed Esclusioni. Fatto salvo quanto precede, qualsiasi copertura o esclusione specificata all'interno dell'appendice di cui alla presente polizza si applicherà indipendentemente dalla Polizza Internazionale.
Le Estensioni di seguito riportate sono applicabili alle sole coperture relative alla Responsabilità da Prospetto.	
Evento di forza maggiore	Onorari per Servizi di Gestione dei Media corrisposti dalla Società per ridurre il danno reputazionale causato dalla cancellazione o dal rinvio dell'Offerta sull'AIM dovuti ad un Evento Di Forza Maggiore.
Gestione delle Situazioni di Crisi legate al Prospetto	Onorari per Servizi Esterni di Gestione delle Situazioni di Crisi legate al Prospetto corrisposti dalla Società per attenuare le conseguenze di una situazione di Crisi che, secondo il parere ragionevole del direttore finanziario del Contraente, potrebbe causare un notevole ritardo o la cancellazione dell' Offerta sull'AIM.
Responsabilità relativa alla protezione dei dati e della privacy	(i) Perdite Non Indennizzabili da parte della Società; (ii) Perdite Pecuniarie da Prospetto; o (iii) Rimborsi alla Società di quanto questa abbia corrisposto per indennizzare un Assicurato per le Perdite Pecuniarie da Prospetto derivanti da una Violazione degli obblighi in materia di Protezione Dei Dati originata dall'emissione di un Prospetto.
Ultrattività di 60 giorni	Il Contraente avrà diritto a un Periodo di Ultrattività automaticamente, per una durata massima di 60 giorni, qualora la presente polizza non sia oggetto di rinnovo o sostituzione.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Ultrattività	Il Contraente avrà diritto a un Periodo di Ultrattività subordinatamente alla richiesta scritta di tale Periodo di Ultrattività da parte del Contraente ed al versamento dell'eventuale premio aggiuntivo richiesto, entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del Periodo di Polizza. Qualora si verifichi un'Operazione, il Contraente avrà la facoltà di chiedere un Periodo di Ultrattività di 72 mesi ai termini ed alle condizioni di cui alla presente polizza, nonchè a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo che verrà determinato dall'Assicuratore, fermo restando che in caso di

	<p>Operazione l'Assicuratore potrà rifiutare la concessione del Periodo di Ultrattività a propria insindacabile discrezione.</p> <p>Il Periodo di Ultrattività indicato nella presente Estensione 2.9 (Ultrattività) non si applica nel caso in cui la presente polizza sia risolta o comunque cessi di avere efficacia.</p>
Estensione “Offerta Secondaria sull’AIM”	<p>Perdite Pecuniarie da Prospetto derivanti da una Richiesta di risarcimento relativa al Prospetto predisposto nell’ambito di un’Offerta Secondaria sull’AIM ma soltanto se (i) l’ Offerta Secondaria sull’AIM avviene entro 12 mesi dall’Offerta sull’AIM; e (ii) il capitale raccolto nell’ambito dell’Offerta Secondaria sull’AIM è inferiore o pari al 25% del valore dell’Offerta sull’AIM indicata nel Prospetto (esclusa un’eventuale opzione “greenshoe” o facoltà di sovrallocazione concessa ai Broker o altra opzione di adeguamento delle dimensioni dell’offerta).</p> <p>La presente estensione non si applica ad un’Offerta Secondaria sull’AIM per la quotazione di titoli in una borsa valori statunitense. Nel caso in cui un’Offerta Secondaria sull’AIM non rientri automaticamente nel campo di applicazione della presente estensione, la Società potrà richiedere un’estensione della copertura offerta dalla presente polizza per quanto riguarda tale Offerta Secondaria sull’AIM, a condizione che la Società fornisca all’Assicuratore indicazioni sufficientemente dettagliate a consentire a quest’ultimo di valutare e quantificare il potenziale aumento della propria esposizione. In relazione a tale richiesta, l’Assicuratore ha la facoltà di modificare i termini e le condizioni della presente polizza e di chiedere un ragionevole supplemento del premio.</p>
 Che cosa non è assicurato?	
<p>Le Esclusioni di seguito indicate sono applicabili a tutte le coperture assicurative relative alla Responsabilità degli organi di gestione e controllo e alla Responsabilità da prospetto.</p>	
Comportamenti intenzionali/dolosi	<p>(i) Acquisizione di utili o vantaggi a cui l’Assicurato non avrebbe legalmente diritto; ovvero</p> <p>(ii) compimento di atti illeciti dolosi o fraudolenti da parte dell’Assicurato</p> <p>a condizione che tali circostanze vengano accertate con sentenza definitiva sfavorevole all’Assicurato o a seguito di qualsiasi ammissione formale per iscritto dell’Assicurato.</p>
Richieste di Risarcimento e Circostanze Pre-esistenti	<p>(i) Qualsiasi fatto contestato, ovvero allo stesso Atto Illecito o ad Atti Illeciti contestati ovvero contenuti in qualsiasi circostanza od Evento Assicurato di cui sia stata data notizia ai sensi di una polizza assicurativa di cui la presente polizza costituisca un rinnovo o una sostituzione o alla quale la presente polizza succeda nel tempo; oppure</p> <p>(ii) qualsiasi procedimento pendente o precedentemente esistente di natura civile, penale, amministrativa o regolamentare, indagine, procedura arbitrale, di mediazione o altra procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui un Assicurato abbia avuto notizia a partire dalla Data di Continuità, ovvero contestato o derivato a partire dallo stesso ovvero dagli stessi fatti essenzialmente contestati nel contesto di tali procedimenti;</p>

	(iii) qualsiasi Evento Assicurato che avrebbe altrimenti costituito una Richiesta di Risarcimento Unica insieme con qualsiasi richiesta di risarcimento o altra questione notificata ai sensi di una polizza assicurativa di cui la presente polizza costituisca un rinnovo o una sostituzione o alla quale succeda nel tempo.
Danni alla persona /Danni a cose	Lesioni fisiche, malattia, decesso, stress emotivo o disturbo mentale di persone fisiche; ovvero danneggiamento, distruzione, compromissione o perdita d'uso di qualsiasi bene o proprietà.
Richieste di Risarcimento Statunitensi Avanzate da qualsiasi Società	Richieste di Risarcimento Statunitensi avanzate da o per conto di qualsiasi Società nei confronti di qualsivoglia Assicurato, ovvero da qualsiasi Entità Esterna nei confronti di un Amministratore di Entità Esterna.
Titoli pubblici USA	Acquisto, vendita ovvero offerta di acquisto o di vendita, negli Stati Uniti d'America o nei relativi Stati singoli distretti, territori o possedimenti, di titoli emessi dalla Società: (i) nel caso in cui qualsiasi di detti Titoli o dei Titoli oggetto del Prospetto debbano, per legge, essere oggetto di un "registration statement" (dichiarazione per la registrazione) da presentare alla <i>Securities and Exchange Commission</i> statunitense ("SEC") conformemente alla sezione 5 del <i>Securities Act</i> del 1933, oppure (ii) qualora la Società sia o diventi assoggettata all'obbligo di presentazione di rendiconti alla SEC come prescritto nella sezione 13 del <i>Securities Exchange Act</i> del 1934. A fini di chiarezza, la presente esclusione non si applica ai Titoli ovvero ai Titoli oggetto del Prospetto acquistati o venduti conformemente alla sezione 144A del <i>Securities Act</i> del 1933.
Le Esclusioni di seguito indicate sono applicabili alle sole coperture relative alla Responsabilità da prospetto.	
Responsabilità civile professionale del Broker	(i) Fornitura o mancata fornitura di servizi professionali da parte del Broker; oppure (ii) qualsiasi effettiva o presunta infrazione dei doveri relativi ai servizi professionali del Broker. L'Assicuratore, ai sensi della presente polizza, non è tenuto ad indennizzare le Perdite Pecuniarie da Prospetto sofferte da un Broker causate da sentenze sfavorevoli o accordi transattivi aventi come parte un Broker e originati da una Richiesta di Risarcimento relativa ad un Prospetto o qualsiasi altro Evento Assicurato verificatosi nei confronti di un Broker, né ha alcun obbligo di pagare le Perdite Pecuniarie da Prospetto derivanti da qualsiasi forma di responsabilità che il Broker abbia nei confronti del soggetto terzo richiedente il risarcimento che non sia oggetto della copertura prestata alla Società ed ai Soggetti Assicurati di cui all'articolo "Responsabilità del collocatore di titoli e del NOMAD".
Responsabilità del Broker	Richiesta di Risarcimento relativa ad un Prospetto presentata nei confronti del Broker o qualsiasi altro Evento Assicurato verificatosi nei

	confronti di un Broker, Perdita Pecuniarie da Prospetto sorta da, basata su o attribuibile a qualsiasi forma di responsabilità che il Broker abbia nei confronti de soggetto terzo richiedente il risarcimento e che non sia oggetto della copertura prestata alla Società e ai Soggetti Assicurati di cui all'articolo "Responsabilità del collocatore di Titoli oggetto del Prospetto e del NOMAD".
Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza e alle definizioni in esse contenute.	
 Ci sono limiti di copertura?	
L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate applicabili. Possono inoltre essere applicabili franchigie/scoperti e sottolimiti. Massimali, somme assicurate, franchigie, scoperti e sottolimiti sono concordati con il contraente e formalizzati nelle Condizioni di Polizza oppure nel certificato di assicurazione.	
Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute.	
 Che obblighi ho?	
Cosa fare in caso di sinistro?	L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo: AIG Europe SA Financial Lines Claims Via della Chiusa, 2 20123 Milano Italia - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti.
	Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell'Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all' Art.1894 c.c.

Obblighi dell'impresa	Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.
 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte, è predeterminato per tutta la durata contrattuale indicata nel Certificato di Assicurazione per ogni Assicurato.</p> <p>L'ammontare del premio è individuato sulla base del Piano assicurativo prescelto che determina il livello di prestazioni corrisposte.</p> <p>L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.</p> <p>Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione rimane sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quella della scadenza. Il premio è dovuto con la periodicità indicata nella Scheda. I mezzi di pagamento del premio consentiti dall' Assicuratore sono i seguenti: ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario l'Assicuratore oppure l'intermediario da quest'ultima incaricato, espressamente in tale qualità.</p> <p>Il premio è interamente dovuto per l'intero periodo assicurativo e deve essere pagato all'Intermediario, cui è assegnata la polizza.</p>
Rimborso	Nella polizza non è previsto alcun rimborso a favore dell'assicurato.
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	L'assicurazione inizia e termina nelle date indicate nel Frontespizio di Polizza. Non sono previste ipotesi di tacito rinnovo.
Sospensione	Per le informazioni sulla sospensione si rimanda al DIP
 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista alcuna possibilità di recedere dall'assicurazione a favore dell'assicurato.
Risoluzione	Non sono previsti casi di risoluzione dell'assicurazione a favore dell'assicurato
 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto è rivolto ai soggetti che intendono assicurare la responsabilità da prospetto e degli organi di gestione e di controllo di una Società.	
 Quali costi devo sostenere?	

Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 22,57%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.

COME PRESENTARE RECLAMI?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a: AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l'Italia Servizio Reclami Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano Fax 02 36 90 222 e-mail: servizio.reclami@aig.com</p> <p>Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: tutela.consumatore@pec.ivass . Info su: www.ivass.it Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html.</p> <p>Poiché AIG Europe S.A. è una società di assicurazioni con sede legale in Lussemburgo, oltre alla procedura di reclami di cui sopra, è possibile avere accesso agli organismi di mediazione lussemburghesi per qualsiasi reclamo che possa riferirsi a questa Polizza. I recapiti degli organismi di mediazione lussemburghesi sono disponibili sul sito web di AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu/”.</p>
	<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>
<p>Arbitrato</p>	<p>Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana.</p>
<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di</p>	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede</p>

risoluzione delle controversie	l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm), o all'IVASS, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. <i>HOME INSURANCE</i>), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE <u>NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.</u>	

Schedule

AIMCorporateGuard 2017 Directors and Officers and Prospectus Liability Insurance

	Numero di Polizza		
1	Contraente		
2	Sede Legale		
3	Periodo di Polizza	Da:	Data di Inizio
		A:	Data di Scadenza
		00.01 Central Europe Time (Comprendente entrambe le date).	
4	Massimale	1A. Copertura assicurativa per Responsabilità degli organi di gestione e controllo per ciascuna richiesta di indennizzo in aggregato	EUR
		1B. Copertura assicurativa per Responsabilità da prospetto in aggregato	EUR
		Massimale totale in aggregato per tutti gli Eventi Assicurati come disposto al punto 7.1(ii)	EUR
5	Copertura Speciale di Secondo Rischio per Amministratori Indipendenti (Pagabile in aggiunta al Massimale)	a) Massimale per la Copertura Speciale di Secondo Rischio per Amministratori non esecutivi:	(10% del Massimale fino ad un Massimo di EUR 1.000.000)
		b) Massimale aggregato per la Copertura Speciale di Secondo Rischio per Amministratori non esecutivi:	(60% del Massimale fino ad un Massimo di EUR 3.000.000)

6	Franchigia		
	Richiesta di Risarcimento Statunitense	Franchigia per Titoli:	USD:
		Franchigia applicabile alle Perdite relative a Richiesta di risarcimento in Materia di Diritto del Lavoro:	USD:
		Franchigia applicabile a qualsiasi altra Perdita:	USD:
	Richiesta di Risarcimento proveniente da altri paesi	Franchigia per Titoli:	EUR
		Franchigia applicabile alle Perdite relative a Richiesta di risarcimento in Materia di Diritto del Lavoro:	EUR
		Franchigia applicabile a qualsiasi altra Perdita:	EUR
	Richiesta di Risarcimento relative al Prospetto	Richiesta di Risarcimento relative al Prospetto relativa alla SEC Rule 144A	EUR
		Franchigia per il rimborso della Società:	EUR
		Franchigia applicabile a qualsiasi altra Perdita Pecuniaria da Prospetto:	EUR
7	Sottolimiti		
	Copertura assicurativa per Responsabilità degli organi di gestione e controllo / estensioni/ Estensioni della Responsabilità da prospetto		
	2.1 (ii)	Beni e Libertà Personale Spese di Estradizione (Consulenti accreditati in materia di crisi e/o Consulenti fiscali)	EUR
	2.1 (ii)	Beni e Libertà Personale Spese di Estradizione (Consulenti di Pubbliche Relazioni)	EUR
	2.1 (iii)	Beni e Libertà Spese Personali	EUR
	2.3	Copertura dei Costi relativi alla partecipazione ad udienze nell'ambito di procedure concorsuali	EUR

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000.

	2.4	Spese per la Tutela della Reputazione	EUR
	2.7	Mitigazione delle Circostanze/ delle Richieste di Risarcimento: Costi di Mitigazione, Costi per l'instaurazione di procedimenti legali e Onorari Professionali	10% del massimale con un Massimo di EUR 250.000
	2.11	Consulenza relativa alla transazione di Controversie Internazionali relative a Titoli Olandesi	EUR
	2.12	Perdite legate alle Situazioni di Crisi	EUR
	3.2	Costi di Emergenza	20% del massimale di cui alla Sezione 4 della presente Scheda.
	3.4	Evento di forza maggiore	EUR
	3.5	Gestione delle Situazioni di Crisi legate al Prospetto	EUR
	3.6	Responsabilità relativa alla protezione dei dati e della privacy	EUR
I Sotto-limiti sovra-descritti rappresentano l'importo totale pagabile ai sensi di tutte le Coperture Assicurative, Pacchetto Coperture Executive, Estensioni ed Estensioni per la Responsabilità da Prospetto combinate.			
8	Data di Continuità:		
9	Ultrattività:		
	1 anno:	25% del premio annuo totale in vigore allo scadere del periodo di polizza	
	2 anni:	50% del premio annuo totale in vigore allo scadere del periodo di polizza	
	3 anni	75% del premio annuo totale in vigore allo scadere del periodo di polizza	
	4 anni	100% del premio annuo totale in vigore allo scadere del periodo di polizza	
	5 anni	125% del premio annuo totale in vigore allo scadere del periodo di polizza	
	6 anni	150% del premio annuo totale in vigore allo scadere del periodo di polizza	
10	Assicuratore		
		AIG Europe S.A.	
11	Notifiche di Eventi & Circostanze Assicurati		
		Mediante lettera raccomandata da inviarsi a AIG Europe S.A. all'indirizzo AIG Europe S.A.	

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000.

		<p>Financial Lines Claims</p> <p>Via della Chiusa, 2</p> <p>20123 Milano, Italia</p> <p>In tal caso la data di invio sarà considerata come data della comunicazione all'Assicuratore; oppure</p> <p>Mediante fax al numero + 39.02.36.90.222 all'attenzione di Financial Lines Claims</p>	
12	Premio totale (esclusa IPT)	EUR	
13	Coperture Assicurative, Pacchetto Coperture Executive ed Estensioni	Sono offerte soltanto le Coperture Assicurative, Pacchetto Coperture Executive, Estensioni e le Estensioni della Responsabilità da Prospetto qualificate quali "Coperte" ai sensi della presente Polizza. "Non coperte" significa "Non offerte".	
	Copertura assicurativa per Responsabilità degli organi di gestione e controllo		
	Responsabilità civile degli organi di gestione e controllo	Copertura assicurativa 1.1	Coperta / Non Coperta
	Copertura Speciale di Secondo Rischio per Amministratori Indipendenti	Copertura assicurativa 1.2	Coperta / Non Coperta
	Titoli	Copertura assicurativa 1.3	Coperta / Non Coperta
	Copertura assicurativa per Responsabilità da prospetto		Coperta / Non coperta
	Responsabilità da prospetto degli Assicurati	Copertura assicurativa 1.4	Coperta / Non coperta
	Responsabilità da prospetto della Società	Copertura assicurativa 1.5	Coperta / Non coperta
	Responsabilità del collocatore di Titoli oggetto del Prospetto e del NOMAD	Copertura assicurativa 1.6	Coperta / Non coperta
	Responsabilità dell'azionista di controllo	Copertura assicurativa 1.7	Coperta / Non coperta
	Responsabilità dell'Azionista Offerente	Copertura assicurativa 1.8	Coperta / Non coperta
	Pacchetto Coperture Executive		Coperta / Non coperta
	Beni e Libertà Personale	Copertura Executive 2.1	Coperta / Non coperta
	Costi per la Partecipazione ad Audizioni nell'ambito di Indagini relative ad un Atto di Contestazione e/o ad un'Azione di Responsabilità	Copertura Executive 2.2	Coperta / Non coperta
	Copertura dei Costi relativi alla partecipazione ad udienze nell'ambito di procedure concorsuali	Copertura Executive 2.3	Coperta / Non coperta
	Spese per la Tutela della Reputazione	Copertura Executive 2.4	Coperta / Non coperta

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000.

	Responsabilità Personale in materia di Imposte Societarie	Copertura Executive 2.5	Coperta / Non coperta
	Corporate Manslaughter	Copertura Executive 2.6	Coperta / Non coperta
	Mitigazione delle Circostanze / delle Richiesta di Risarcimento	Copertura Executive 2.7	Coperta / Non coperta
	Servizi di consulenza interpretativa	Copertura Executive 2.8	Coperta / Non coperta
	Ultrattività	Copertura Executive 2.9	Coperta / Non coperta
	Ultrattività illimitata per Soggetti Assicurati cessati dalla carica	Copertura Executive 2.10	Coperta / Non coperta
	Consulenza relativa alla transazione di Controversie Internazionali relative a Titoli Olandesi	Copertura Executive 2.11	Coperta / Non coperta
	Perdite legate alle Situazioni di Crisi	Copertura Executive 2.12	Coperta / Non coperta
	Costi relativi ad Indagini precedenti ad una Richiesta di Risarcimento	Copertura Executive 2.13	Coperta / Non coperta
	Estensioni applicabili a tutte le coperture assicurative di cui alla Sezione 1A (Responsabilità degli organi di gestione e controllo) ed alla Sezione 1B (Responsabilità da Prospetto) di cui alla Polizza.		Coperta / Non coperta
	Nuova Controllata	Estensione 3.1	Coperta / Non coperta
	Costi di Emergenza	Estensione 3.2	Coperta / Non coperta
	Estensione per Giurisdizione Internazionale	Estensione 3.3	Coperta / Non coperta
	Estensioni aggiuntive applicabili alle sole coperture assicurative di cui alla Sezione 1B (Responsabilità da Prospetto) della Polizza		Coperta / Non coperta
	Evento di forza maggiore	Estensione 3.4	Coperta / Non coperta
	Gestione delle Situazioni di Crisi legate al Prospetto	Estensione 3.5	Coperta / Non coperta
	Responsabilità relativa alla protezione dei dati e della privacy	Estensione 3.6	Coperta / Non coperta
	Estensione "Offerta secondaria AIM"	Estensione 3.7	Coperta / Non coperta
14	Programma di Polizza Master passaportato (Passport Master Policy Program)	<p>Si / No</p> <p>Se sì, la presnete Polizza agirà quale Polizza Master e la copertura ivi prevista verrà offerta congiuntamente alla polizza sottostante (<i>Passport foreign underlying policy</i>) emanata in ogni Giurisdizione Internazionale selezionata dal Contraente. La struttura specifica della copertura offerta dalla presente Polizza Master congiuntamente alla polizza sottostante (<i>Passport foreign underlying policy</i>) è disciplinata allegata alla presente Polizza.</p>	

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000.

15	Accordo di Collocamento (Placing Agreement)	
16	Azionista di Controllo	
17	Azionista Offerente	
	Percentuale di Co-assicurazione	Titoli (Copertura assicurativa 1.3) solo: Assicuratore: % Società: %
18	Appendice Riferimento & Descrizione 1. Appendice A – Definizioni da applicarsi all'Estensione 2.12 Perdite legate alle Situazioni di Crisi. 2. 3. 4.	

AIG AIM CorporateGuard 2017

AIM CorporateGuard 2017 Directors and Officers Liability Insurance

Policy Wording

(Items in blue are for the US SEC version)



Bring on tomorrow

A fronte del pagamento del premio, delle dichiarazioni rese e delle informazioni fornite all'Assicuratore in merito al rischio assicurato e subordinatamente alle condizioni, limitazioni ed esclusioni di cui alla polizza, l'Assicuratore ed il Contraente convengono quanto segue.

Clausola Claim - Made

LA PRESENTE POLIZZA OPERA UNICAMENTE PER LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO E PER LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO RELATIVE AL PROSPETTO AVANZATE PER LA PRIMA VOLTA NEI CONFRONTI DI UN ASSICURATO NEL CORSO DEL PERIODO DI POLIZZA E PER GLI ALTRI EVENTI ASSICURATI CHE SI VERIFICHINO PER LA PRIMA VOLTA NEL CORSO DEL PERIODO DI POLIZZA, DEBITAMENTE NOTIFICATI ALL'ASSICURATORE SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA MEDESIMA POLIZZA.

Sezione 1.A - Coperture assicurative relative alla Responsabilità degli organi di gestione e controllo

1.1 Responsabilità civile degli organi di gestione e controllo

L'Assicuratore:

- (i) indennizzerà la **Perdita** subita da ciascun **Soggetto Assicurato** a seguito di una **Richiesta di Risarcimento** avanzata nei suoi confronti per la prima volta nel corso del **Periodo di Polizza** e debitamente notificata all'Assicuratore, fatta eccezione per il caso in cui il **Soggetto Assicurato** sia stato indennizzato per la medesima **Perdita** dalla **Società**; e
- (ii) rimborserà alla **Società** quanto da questa corrisposto ad un **Soggetto Assicurato** in base ad accordi o disposizioni di legge applicabili a seguito di una **Perdita** derivante da una **Richiesta di Risarcimento** avanzata per la prima volta nei confronti di un **Soggetto Assicurato** e notificata all'Assicuratore durante il **Periodo di Polizza**.

1.2 Copertura Speciale di Secondo Rischio per Amministratori non Esecutivi

L'Assicuratore indennizzerà le **Perdite Non Indennizzabili da parte della Società** subite da ciascun **Amministratore non Esecutivo** derivanti da una **Richiesta di Risarcimento** avanzata per la prima volta nei confronti di quest'ultimo durante il **Periodo di Polizza** e debitamente notificata all'Assicuratore entro il **Massimale Speciale di Secondo Rischio per Amministratori non Esecutivi**. La presente copertura opererà qualora siano stati erosi:

- (i) il **Massimale**;
- (ii) tutte le altre coperture r.c. valide ed efficaci, sia a secondo rischio che a primo rischio; ed
- (iii) ogni altra somma altrimenti dovuta a titolo di indennizzo a qualsiasi **Amministratore non Esecutivo** per una **Richiesta di Risarcimento Unica**.

La responsabilità massima dell'Assicuratore in virtù della presente Copertura Assicurativa 1.2 (Copertura Speciale di Secondo Rischio per Amministratori non Esecutivi) per tutti gli **Amministratori non Esecutivi** non potrà eccedere il **Massimale Speciale di Secondo Rischio Aggregato per Amministratori non Esecutivi** di cui al punto 5 della Scheda.

1.3 Titoli

L'Assicuratore indennizzerà le **Perdite** subite da ciascuna **Società** che abbiano origine da una **Richiesta di Risarcimento relativa a Titoli** avanzata per la prima volta nei confronti di una **Società** durante il **Periodo di Polizza** e debitamente notificata all'Assicuratore. Resta fin d'ora inteso che tale copertura assicurativa non opererà invece per i **Titoli oggetto del Prospetto**.

Sezione 1.B - Coperture assicurative relative alla Responsabilità da prospetto

1.4 Responsabilità da prospetto degli Assicurati

L'Assicuratore:

(i) indennizzerà ciascun **Soggetto Assicurato** per le **Perdite Pecuniarie da Prospetto** derivanti da una **Richiesta di Risarcimento relativa al Prospetto** avanzate nei confronti di tale **Soggetto Assicurato**.

(ii) rimborserà alla **Società**, fino a concorrenza dell'importo versato dalla **Società** a un **Soggetto Assicurato** a titolo di indennizzo, le **Perdite Pecuniarie da Prospetto** derivanti da una **Richiesta di Risarcimento relativa al Prospetto** avanzata nei confronti di tale **Soggetto Assicurato**.

1.5 Responsabilità da prospetto della Società

L'Assicuratore indennizzerà la **Società** per le **Perdite Pecuniarie da Prospetto** derivanti da una **Richiesta di Risarcimento relativa al Prospetto** avanzata nei confronti di tale **Società**.

1.6 Responsabilità del collocatore di Titoli oggetto del Prospetto e del NOMAD

L'assicuratore indennizzerà la **Società** e/o qualsiasi **Soggetto Assicurato** nella misura in cui questi abbiano indennizzato il **Broker** per le **Perdite Pecuniarie da Prospetto** derivanti da una **Richiesta di Risarcimento relativa al Prospetto** che sia stata avanzata in relazione alle obbligazioni assunte dalla **Società** o da tale **Soggetto Assicurato** (incluse le garanzie) nell'ambito dell'**Accordo di Collocamento**.

1.7 Responsabilità dell'azionista di controllo

L'Assicuratore indennizzerà ciascun **Azionista di Controllo** per le **Perdite Pecuniarie da Prospetto** derivanti da una **Richiesta di Risarcimento relativa al Prospetto** avanzata nei confronti di tale **Azionista di Controllo**.

1.8 Responsabilità dell'Azionista Offerente

L'Assicuratore indennizzerà ciascun **Azionista Offerente** per le **Perdite Pecuniarie da Prospetto** derivanti da una **Richiesta di Risarcimento relativa al Prospetto** avanzata nei confronti dell' **Azionista Offerente**.

2. Pacchetto Coperture *Executive* – applicabili con l'acquisto delle Coperture assicurative di cui alla Sezione 1A

2.1 Beni e Libertà Personale

L'Assicuratore si farà carico di:

- (i) **Costi di Difesa e Costi per l'instaurazione di Procedimenti Legali** in relazione a **Controversie relative a Beni ed alla Libertà Personale** ovvero **Procedimenti di Estradizione**;
- (ii) **Spese di Estradizione**, entro il Sottolimito indicato al punto 7 della Scheda; e
- (iii) **Spese Personali** in caso di un **Ordine Restrittivo**, entro il Sottolimito indicato al punto 7 della Scheda,

per ciascun **Soggetto Assicurato**.

2.2 Costi per la Partecipazione ad Audizioni nell'ambito di Indagini relative ad un Atto di Contestazione e/o ad un'Azione di Responsabilità

L'Assicuratore indennizzerà i Costi per la Partecipazione ad Audizioni nell'ambito di Indagini relative a Contestazioni/Azioni di Responsabilità contro un **Soggetto Assicurato**,

2.3 Copertura dei Costi relativi alla partecipazione ad udienze nell'ambito di procedure concorsuali

L'Assicuratore indennizzerà i Costi relativi alla partecipazione ad udienze nell'ambito di procedure concorsuali sostenuti da ciascun **Soggetto Assicurato** nei limiti del Sottolimito aggregato indicato al punto 7 della Scheda.

2.4 Spese per la Tutela della Reputazione

L'Assicuratore indennizzerà le Spese per la Tutela della Reputazione di ciascun **Soggetto Assicurato** nei limiti del Sottolimito indicato al punto 7 della Scheda.

2.5 Responsabilità Personale in materia di Imposte Societarie

L'Assicuratore indennizzerà le somme corrispondenti alle imposte non versate dalla **Società** qualora e solo nella misura in cui la responsabilità di tale mancato versamento sia stabilita con sentenza dell'Autorità Giudiziaria di volta in volta competente e venga imputata ad un **Soggetto Assicurato** nella giurisdizione in cui è stata avanzata la **Richiesta di Risarcimento**, a condizione che:

- (a) tale responsabilità non tragga origine da atti deliberati o intenzionali del **Soggetto Assicurato**; e
- (b) la **Società** non sia in grado di versare le imposte a causa di una situazione di insolvenza o a causa di impedimenti di natura legale.

2.6 Corporate Manslaughter

L'Assicuratore indennizzerà le **Perdite** subite da ciascuna **Società** in relazione alle **Richieste di Risarcimento** avanzate nei confronti di un **Soggetto Assicurato**:

- (a) per la presunta violazione di leggi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; ovvero
- (b) per la grave violazione di obblighi di diligenza che abbia causato la morte di terzi.

2.7 Mitigazione delle Circostanze / delle Richiesta di Risarcimento

Nei limiti del Sottolimito di cui al punto 7 della Scheda, l'Assicuratore indennizzerà i **Costi di Mitigazione**, i **Costi per l'instaurazione di Procedimenti Legali** e gli **Onorari Professionali** sostenuti da un **Soggetto Assicurato** - con il previo consenso scritto dell'Assicuratore - allo scopo di minimizzare il rischio connesso ad una **Richiesta di Risarcimento** nei confronti di un **Soggetto Assicurato**, a condizione che:

- (i) sia stata data notizia delle circostanze rilevanti all'Assicuratore in conformità con l'Articolo 6.1 (Comunicazioni e Notificazioni); e
- (ii) le circostanze notificate in conformità con il punto (i) che precede possano dare origine ad una **Richiesta di Risarcimento** per responsabilità civile del **Soggetto Assicurato** da parte del potenziale terzo richiedente; e
- (iii) i **Costi di Mitigazione** siano sostenuti dal **Soggetto Assicurato** in misura ragionevole e necessaria e siano corrisposti direttamente o indirettamente a ciascun potenziale terzo richiedente con lo scopo di evitare una o più **Richieste di Risarcimento** in relazione ad uno specifico **Atto Illecito**; e
- (iv) gli **Onorari Professionali** siano sostenuti dal **Soggetto Assicurato** in misura ragionevole e necessaria al fine di negoziare e facilitare il pagamento dei **Costi di Mitigazione**; e
- (v) i **Costi per l'instaurazione di Procedimenti Legali** siano sostenuti dal **Soggetto Assicurato** in misura ragionevole e necessaria con lo scopo di evitare una o più **Richieste di Risarcimento** da parte del potenziale terzo richiedente in relazione ad uno specifico **Atto Illecito**; e

- (vi) la massima esposizione dell'Assicuratore ai sensi della presente Copertura 2.7 (Mitigazione delle Circostanze/delle Richieste di Risarcimento) non potrà eccedere la massima esposizione che l'Assicuratore avrebbe avuto in base alla presente polizza se una Richiesta di Risarcimento nei confronti del Soggetto Assicurato fosse stata avanzata.

Dalla copertura di cui alla presente Sezione 2.7 (Mitigazione delle Circostanze/delle Richieste di Risarcimento) sono espressamente esclusi:

- (i) le somme dovute a titolo di retribuzione di eventuali Soggetti Assicurati; e
- (ii) il costo del tempo impiegato dagli stessi e/o qualsiasi altro costo e/o spesa di qualsiasi Società.

2.8 Servizi di consulenza interpretativa

Il termine **Costi di Difesa** include espressamente costi e spese ragionevolmente sostenuti dai **Soggetti Assicurati** per l'assistenza necessaria nella propria giurisdizione di origine per l'interpretazione e l'applicazione dei pareri ricevuti da professionisti che operano in una giurisdizione straniera in relazione a **Richieste di Risarcimento relative a Titoli** avanzate in tale giurisdizione.

2.9 Ultrattività

Salvo il caso in cui abbia luogo un'Operazione, il Contraente avrà diritto a un **Periodo di Ultrattività**:

- (i) automaticamente, per una durata massima di 60 giorni, qualora la presente polizza non sia oggetto di rinnovo o sostituzione; ovvero
- (ii) **subordinatamente alla richiesta scritta di tale Periodo di Ultrattività da parte del Contraente ed al versamento dell'eventuale premio aggiuntivo richiesto come specificato al punto 9 della Scheda, entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del Periodo di Polizza.**

Qualora si verifichi un'Operazione, il **Contraente** avrà la facoltà di chiedere un **Periodo di Ultrattività** di 72 mesi ai termini ed alle condizioni di cui alla presente polizza, nonché a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo che verrà determinato dall'**Assicuratore**, **fermo restando che in caso di Operazione l'Assicuratore potrà rifiutare la concessione del Periodo di Ultrattività a propria insindacabile discrezione.**

Il **Periodo di Ultrattività** indicato nella presente Estensione 2.9 (Ultrattività) non si applica nel caso in cui la presente polizza sia risolta o comunque cessi di avere efficacia.

2.10 Ultrattività illimitata per Soggetti Assicurati cessati dalla carica

L'**Assicuratore** garantirà un **Periodo di Ultrattività** illimitato per qualsiasi **Soggetto Assicurato** che cessi dalla carica per motivi diversi da licenziamento o da una **Operazione**, prima o nel corso del **Periodo di Polizza**, a condizione che:

- (i) la presente polizza non sia rinnovata o sostituita con altra analoga copertura; ovvero,
- (ii) qualora la presente polizza sia rinnovata o sostituita con altra analoga copertura, tale copertura non garantisca un'estensione del periodo di ultrattività di almeno sei (6) anni per i **Soggetti Assicurati cessati dalla carica.**

2.11 Consulenza relativa alla transazione di Controversie Internazionali relative a Titoli Olandesi

L'**Assicuratore** indennizzerà, a richiesta della **Società**, gli onorari sostenuti da quest'ultima in misura ragionevole e necessaria - con il preventivo consenso scritto dell'**Assicuratore** - per il mandato conferito ai legali approvati dall'**Assicuratore** a rappresentare la **Società** nelle procedure ed azioni applicabili in base alle disposizioni della Legge Olandese sulle Composizioni Collettive del 2005 (*Dutch Act on Collective Settlements 2005*), al fine di facilitare la definizione di contenziosi di natura internazionale in materia di

Titoli nel caso in cui sia avanzata e coltivata da più parti nei confronti di una **Società** una **Richiesta di Risarcimento per Titoli** in forma di *class action* o di azione collettiva ovunque nel mondo, nei limiti del Sottolimito **aggregato** indicato al punto 7 della Scheda e comunque fermo restando quanto previsto all'articolo 8.1. che segue.

2.12 Perdite Aziendali legate alle Situazioni di Crisi

L'**Assicuratore** indennizzerà le **Perdite Aziendali** legate alla **Situazione di Crisi** della **Società** di cui all'Appendice A nei limiti del **Sottolimito aggregato** indicato al punto 7 della Scheda.

2.13 Costi relativi ad Indagini precedenti ad una Richiesta di Risarcimento

L'**Assicuratore** indennizzerà i **Costi relativi ad Indagini precedenti ad una Richiesta di Risarcimento** sostenuti da ciascun **Soggetto Assicurato** derivanti da un'**Indagine precedente ad una Richiesta di Risarcimento**.

3.A Estensioni applicabili a tutte le coperture assicurative di cui alle precedenti Sezioni 1A (Responsabilità degli organi di gestione e controllo) e 1B (Responsabilità da prospetto)

3.1 Nuova Controllata

La definizione di **Controllata** sarà automaticamente estesa al fine di includervi qualsiasi entità di cui il **Contraente** acquisisca il **Controllo**, direttamente o indirettamente, attraverso una o più delle sue altre **Controllate**, nel corso del **Periodo di Polizza**, a condizione che:

- (i) i **Titoli di tale entità non siano negoziati in un mercato regolamentato o altro mercato interno negli Stati Uniti d'America o nei loro territori o possedimenti; ovvero**
- (ii) **il totale dell'attivo di tale entità alla data dell'acquisizione sia pari o inferiore al 25% dell'attivo consolidato del Contraente alla data di efficacia della presente polizza.**

Per le entità che abbiano **Controllate** i cui titoli siano negoziati in un mercato regolamentato o altro mercato interno negli Stati Uniti d'America, dei loro territori o possedimenti, ovvero che abbiano un attivo totale superiore al 25% dell'attivo consolidato del **Contraente** alla data di efficacia della presente polizza, l'Estensione 3.1 (Nuova Controllata) si applicherà automaticamente **per un periodo di 60 giorni** a far tempo dalla data in cui il **Contraente** acquisisca il **Controllo**, a condizione che il **Contraente fornisca per iscritto all'Assicuratore i dettagli di tale entità prima della fine del Periodo di Polizza**. A richiesta del **Contraente**, la copertura potrà essere estesa ad un periodo di tempo superiore, a condizione che: (i) il **Contraente** fornisca all'**Assicuratore** dettagli sufficienti entro il suddetto periodo di 60 giorni così da consentire all'**Assicuratore** di determinare la propria potenziale esposizione nei confronti di tale entità e (ii) il **Contraente** accetti le eventuali modifiche dei termini e delle condizioni di polizza che ne conseguano, ivi incluso il pagamento di un premio aggiuntivo che verrà determinato dall'**Assicuratore**.

3.2 Costi di Emergenza

Qualora non sia ragionevolmente possibile ottenere il preventivo consenso scritto dell'**Assicuratore** in relazione ai **Costi di Difesa**, ai **Costi relativi ad Indagini precedenti ad una Richiesta di Risarcimento**, **Oneri per Servizi di Gestione dei Media**, **onorari per i Servizi di gestione della Crisi** ovvero alle **Perdite Aziendali** legate alla **Situazione di Crisi**, l'**Assicuratore** approverà a posteriori tali costi nei limiti del Sottolimito indicato al punto 7 della Scheda.

3.3 Estensione per Giurisdizione Internazionale

Fermo restando quanto previsto all'articolo 8.1. che segue, alle sole **Richieste di Risarcimento e Richieste di Risarcimento reative al Prospetto** avanzate e coltivate nei confronti di un **Soggetto Assicurato** nell'ambito di una **Giurisdizione Internazionale**, si applicheranno le disposizioni della

Polizza Internazionale qualora tale polizza offra una copertura più favorevole al **Soggetto Assicurato** in relazione alle sole seguenti sezioni (da leggersi nel complesso come unica voce): Coperture, Definizioni ed Esclusioni. Fatto salvo quanto precede, qualsiasi copertura o esclusione specificata all'interno dell'appendice di cui alla presente polizza si applicherà indipendentemente dalla **Polizza Internazionale**.

3.B Estensioni aggiuntive applicabili alle sole coperture assicurative di cui alla Sezione 1B (Responsabilità da Prospetto)

3.4 Evento di forza maggiore

L'Assicuratore rimborserà gli **Onorari per Servizi di Gestione dei Media** corrisposti dalla **Società** per ridurre il danno reputazionale causato dalla cancellazione o dal rinvio dell'**Offerta sull'AIM** dovuti ad un **Evento Di Forza Maggiore**. Gli **Onorari per Servizi di Gestione dei Media** sono rimborsati nei limiti del **Sottolimito aggregato** di cui al punto 7 della Scheda.

3.5 Gestione delle Situazioni di Crisi legate al Prospetto

L'Assicuratore rimborserà gli **Onorari per Servizi Esterni di Gestione delle Situazioni di Crisi legate al Prospetto** corrisposti dalla **Società** per attenuare le conseguenze di una **situazione di Crisi** che, secondo il parere ragionevole del direttore finanziario della **Contraente**, potrebbe causare un notevole ritardo o la cancellazione dell' **Offerta sull'AIM**. Gli **Onorari per Servizi Esterni di Gestione delle Situazioni di Crisi legate al Prospetto** sono rimborsati nei limiti del **sottolimito aggregato** di cui al punto 7 della Scheda.

3.6 Responsabilità relativa alla protezione dei dati e della privacy

L'Assicuratore si obbliga a:

- (i) tenere indenne ciascun **Soggetto Assicurato** dalle **Perdite Non Indennizzabili da parte della Società**;
- (ii) tenere indenne la **Società** dalle **Perdite Pecuniarie da Prospetto**; o
- (iii) rimborsare alla **Società** quanto da questa corrisposto per indennizzare un **Soggetto Assicurato** per le **Perdite Pecuniarie da Prospetto**;

derivanti da una **Violazione degli obblighi in materia di Protezione Dei Dati** originata dall'emissione di un **Prospetto**. Si applica il **sottolimito aggregato** di cui al punto 7 della Scheda.

3.7 Estensione “Offerta Secondaria sull'AIM”

L'Assicuratore tiene indenne l'Assicurato dalle **Perdite Pecuniarie da Prospetto** derivanti da una **Richiesta di risarcimento relativa al Prospetto** predisposto nell'ambito di un'**Offerta Secondaria sull'AIM** ma soltanto se:

- (i) L' **Offerta Secondaria sull'AIM** avviene entro 12 mesi dall'**Offerta sull'AIM**; e
- (ii) il capitale raccolto nell'ambito dell'**Offerta Secondaria sull'AIM** è inferiore o pari al 25% del valore dell'**Offerta sull'AIM** indicata nel **Prospetto** (esclusa un'eventuale opzione “green shoe” o facoltà di sovrallocazione concessa ai **Broker** o altra opzione di adeguamento delle dimensioni dell'offerta).

La presente estensione 3.7 non si applica ad un'**Offerta Secondaria sull'AIM** per la quotazione di titoli in una borsa valori statunitense.

Nel caso in cui un'**Offerta Secondaria sull'AIM** non rientri automaticamente nel campo di applicazione della presente estensione 3.7, la **Società** potrà richiedere un'estensione della copertura offerta dalla presente polizza per quanto riguarda tale **Offerta Secondaria sull'AIM**, a condizione che la **Società** fornisca all'Assicuratore indicazioni sufficientemente dettagliate a consentire a quest'ultimo di valutare e quantificare il potenziale aumento della propria esposizione. In relazione a tale richiesta, l'Assicuratore ha la facoltà di modificare i termini e le condizioni della presente polizza e di chiedere un ragionevole supplemento del premio.

4.A Esclusioni applicabili a tutte le coperture assicurative di cui alle precedenti Sezioni 1A (Responsabilità degli organi di gestione e controllo) e 1B (Responsabilità da prospetto)

L'**Assicuratore** non è tenuto ad effettuare alcun pagamento ai sensi di qualsiasi Copertura, Copertura Executive o Estensione di cui alla presente polizza in relazione a qualsiasi **Perdita** o **Perdita Pecuniarie da Prospetto**:

4.1 Comportamenti intenzionali/dolosi

che abbiano origine o traggano fondamento da, ovvero siano attribuibili a:

- (i) acquisizione di utili o vantaggi a cui l'**Assicurato** non avrebbe legalmente diritto; ovvero
- (ii) compimento di atti illeciti dolosi o fraudolenti da parte dell'**Assicurato**;

a condizione che tali circostanze vengano accertate con sentenza definitiva sfavorevole all'**Assicurato** o a seguito di qualsiasi ammissione formale per iscritto dell'**Assicurato**.

4.2 Richieste di Risarcimento e Circostanze Pre-esistenti

che abbiano origine o traggano fondamento da, ovvero siano attribuibili a:

- (i) qualsiasi fatto contestato, ovvero allo stesso **Atto Illecito** o ad **Atti Illeciti** contestati ovvero contenuti in qualsiasi circostanza od **Evento Assicurato** di cui sia stata data notizia ai sensi di una polizza assicurativa di cui la presente polizza costituisca un rinnovo o una sostituzione o alla quale la presente polizza succeda nel tempo; oppure
- (ii) qualsiasi procedimento pendente o precedentemente esistente di natura civile, penale, amministrativa o regolamentare, indagine, procedura arbitrale, di mediazione o altra procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui un **Assicurato** abbia avuto notizia a partire dalla **Data di Continuità**, ovvero contestato o derivato a partire dallo stesso ovvero dagli stessi fatti essenzialmente contestati nel contesto di tali procedimenti (iii) qualsiasi **Evento Assicurato** che avrebbe altrimenti costituito una **Richiesta di Risarcimento Unica** insieme con qualsiasi richiesta di risarcimento o altra questione notificata ai sensi di una polizza assicurativa di cui la presente polizza costituisca un rinnovo o una sostituzione o alla quale succeda nel tempo.

L'Esclusione di cui al punto 4.2 (i) non si applica alle circostanze che siano state notificate all'**Assicuratore** in base a polizze precedenti ma che non siano state da quest'ultimo accettate come validamente notificate ed a condizione che la copertura sia stata mantenuta presso l'**Assicuratore** senza soluzione di continuità dalla data di efficacia della precedente polizza sino alla data di scadenza della presente polizza.

4.3 Danni alla persona / Danni a cose

per lesioni fisiche, malattia, decesso, stress emotivo o disturbo mentale di persone fisiche; ovvero danneggiamento, distruzione, compromissione o perdita d'uso di qualsiasi bene o proprietà. La presente Esclusione 4.3 (Danni alla persona/Danni a cose) non si applica:

- (i) alle **Richieste di Risarcimento** e alle **Richieste Di Risarcimento relative al Prospetto** per stress emotivo o disturbo mentale derivanti da una **Violazione di Disposizioni in materia di Diritto del Lavoro**;
- (ii) ai **Costi di Difesa** di qualsiasi **Soggetto Assicurato**, anche in relazione alle **Richieste di Risarcimento** avanzate nei confronti di un **Soggetto Assicurato** per la presunta violazione delle disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- (iii) alle **Perdite** cagionate da accertata responsabilità personale del **Soggetto Assicurato**, a condizione che la **Società** non abbia indennizzato né sia tenuta per legge ad indennizzare il

Soggetto Assicurato ai sensi di una legge, di un contratto, dell'atto costitutivo, dello statuto, di accordi di gestione o di documenti analoghi della **Società**.

4.4 Richieste di Risarcimento Statunitensi Avanzate da qualsiasi Società

che abbiano origine o traggano fondamento da o siano attribuibili a **Richieste di Risarcimento Statunitensi** avanzate da o per conto di qualsiasi **Società** nei confronti di qualsivoglia **Assicurato**, ovvero da qualsiasi **Entità Esterna** nei confronti di un **Amministratore di Entità Esterna**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8.1 della presente polizza:

La presente Esclusione 4.4 (Richieste di Risarcimento Statunitensi Avanzate da qualsiasi Società) non si applica a:

- (a) **Richieste di Risarcimento Statunitensi** nei confronti di **Soggetti Assicurati**:
 - (i) avanzate da possessori di **Titoli** ovvero di **Titoli oggetto del Prospetto** o soci di **Società** o di **Entità Esterne**, sia direttamente che indirettamente, ovvero avanzate in forma di class action e che non siano state sollecitate o avanzate con l'intervento volontario, l'assistenza o la partecipazione attiva di qualsiasi **Assicurato** diverso da un **Soggetto Assicurato** coinvolto in attività di segnalazione di casi di mancata conformità tutelato a norma del Sarbanes-Oxley Act del 2002 (Stati Uniti) o di qualsiasi legislazione analoga;
 - (ii) qualora la **Società** o l'**Entità Esterna** sia soggetta a procedure fallimentari (o equivalenti procedure in **Giurisdizioni Internazionali**), avanzate per conto o nell'interesse di tale **Società** o **Entità Esterna**; ovvero;
- (b) **Costi di Difesa** di un **Soggetto Assicurato**.

4.5 Titoli pubblici USA

traenti origine da, basati su o attribuibili all'acquisto, alla vendita, ovvero all'offerta di acquisto o di vendita, negli Stati Uniti d'America o nei relativi Stati singoli distretti, territori o possedimenti, di titoli emessi dalla **Società**: (i) nel caso in cui qualsiasi di detti **Titoli** o dei **Titoli oggetto del Prospetto** debbano, per legge, essere oggetto di un "registration statement" (dichiarazione per la registrazione) da presentare alla Securities and Exchange Commission statunitense ("SEC") conformemente alla sezione 5 del Securities Act del 1933, oppure (ii) qualora la **Società** sia o diventi assoggettata all'obbligo di presentazione di rendiconti alla SEC come prescritto nella sezione 13 del Securities Exchange Act del 1934. A fini di chiarezza, la presente esclusione 4.5 non si applica ai **Titoli** ovvero ai **Titoli oggetto del Prospetto** acquistati o venduti conformemente alla sezione 144A del Securities Act del 1933.

4.B Esclusioni aggiuntive applicabili alle sole coperture assicurative di cui alla Sezione 1B (Responsabilità da prospetto)

L'Assicuratore non è tenuto ad effettuare alcun pagamento ai sensi di qualsiasi Copertura o Estensione di polizza in relazione a qualsivoglia **Perdita Pecuniarie da Prospetto**:

4.6 Responsabilità civile professionale del Broker

relativa a qualsiasi **Broker**, traente origine da, basata su o attribuibile a:

(i) la fornitura o la mancata fornitura di servizi professionali da parte del **Broker**; oppure

(ii) qualsiasi effettiva o presunta infrazione dei doveri relativi ai servizi professionali del **Broker**.

L'Assicuratore, ai sensi della presente polizza, non è tenuto ad indennizzare le **Perdite Pecuniarie da Prospetto** sofferte da un Broker causate da sentenze sfavorevoli o accordi transattivi aventi come parte un **Broker** e originati da una **Richiesta di Risarcimento relativa ad un Prospetto** o qualsiasi altro **Evento Assicurato** verificatosi nei confronti di un **Broker**, né ha alcun obbligo di pagare le **Perdite Pecuniarie da Prospetto** derivanti da qualsiasi forma di responsabilità che il **Broker** abbia nei confronti del soggetto terzo richiedente il risarcimento che non sia oggetto della copertura prestata alla **Società** ed ai **Soggetti Assicurati** di cui all'articolo 1.6 (Responsabilità del collocatore di titoli e del NOMAD).

4.7 Responsabilità del Broker

sorta da, basata su o attribuibile a una **Richiesta di Risarcimento relativa ad un Prospetto** presentata nei confronti del Broker o a qualsiasi altro **Evento Assicurato** verificatosi nei confronti di un **Broker**, né ha alcun obbligo di pagare una **Perdita Pecuniarie da Prospetto** sorta da, basata su o attribuibile a qualsiasi forma di responsabilità che il **Broker** abbia nei confronti de soggetto terzo richiedente il risarcimento e che non sia oggetto della copertura prestata alla **Società** e ai **Soggetti Assicurati** di cui all'articolo 1.6 (Responsabilità del collocatore di Titoli oggetto del Prospetto e del NOMAD).

5. Definizioni

5.1 Accordo di Collocamento

Lo specifico accordo di cui al punto 15 della Scheda.

5.2 Amministratore di Entità Esterna

qualsiasi persona fisica che, all'inizio del **Periodo di Polizza** o nel corso dello stesso, rispettivamente abbia ricoperto, ricopra o inizi a ricoprire la carica di direttore, dirigente, amministratore, **Amministratore Occulto** o carica equivalente in un'**Entità Esterna**, su richiesta specifica o disposizione di una **Società**.

5.3 Amministratore Occulto

qualsiasi persona fisica che, in conseguenza del proprio ruolo di **Amministratore o Dirigente** o dipendente di qualsiasi **Società**, sia ritenuto essere un amministratore occulto o di fatto di qualsiasi altra **Società** o **Entità Esterna** ai sensi dell'articolo 2639 del Codice Civile italiano.

5.4 Amministratore o Dirigente

qualsiasi persona fisica che:

- (i) sia stata, sia o divenga nel corso del **Periodo di Polizza**, dirigente, membro del consiglio di amministrazione, del comitato per il controllo sulla gestione, del consiglio di gestione, del consiglio di sorveglianza o del collegio sindacale o carica equivalente presso una **Società, debitamente eletto, nominato e/o inquadrato; e**
- (ii) abbia ricoperto o venga a ricoprire nel corso del **Periodo di Polizza** - a seguito di regolare elezione, nomina od inquadramento - una carica dirigenziale in una **Società** costituita e operante in una **Giurisdizione Internazionale** equiparabile ad una di quelle di cui al punto (i) che precede.

5.5 Amministratore non esecutivo

Qualsiasi persona fisica che ha esercitato o eserciti, alla data di decorrenza del **Periodo di Polizza**, o inizi a esercitare durante il **Periodo di Polizza**, le funzioni di amministratore del **Contraente** e che negli ultimi dodici (12) mesi non abbia svolto le funzioni di dipendente della **Società**.

5.6 Assicurato

qualsiasi **Società** o **Soggetto Assicurato**. Qualsiasi **Azionista di controllo** o **Azionista Offerente**.

5.7 Assicuratore

Il soggetto indicato al punto 10 della Scheda.

5.8 Atto Illecito

- (i) in relazione a qualsiasi **Soggetto Assicurato** (salvo che in relazione a **Richieste di Risarcimento relative a Titoli**):
 - (a) eventuali atti, errori, omissioni, violazioni di doveri o di obblighi, dichiarazioni inesatte di natura colposa da parte di un **Soggetto Assicurato** nell'ambito dei ruoli elencati alla Definizione 5.32 (Soggetto Assicurato); o qualsiasi questione fatta valere in giudizio contro un **Soggetto Assicurato** unicamente a causa di tali ruoli; qualsiasi atto, errore o inadempimento che possa comportare un'azione sociale di responsabilità ex articolo 2393 e/o 2393 *bis* del Codice Civile; o
 - (b) una **Violazione di Disposizioni in Materia di Diritto del Lavoro**.
- (ii) in relazione a qualsiasi **Richiesta di Risarcimento relativa a Titoli** basata su qualsiasi violazione effettiva o presunta di qualsiasi disposizione (di natura legislativa o statutaria): (a) relativa all'acquisto, la vendita, l'offerta o la sollecitazione di un'offerta ad acquistare o vendere **Titoli**; (b) concernente qualsiasi registrazione relativa a tali **Titoli** da parte di un **Assicurato**; o (c) volta a disciplinare i **Titoli**.
- (iii) in relazione ad una **Richiesta di risarcimento relativa al Prospetto basata su qualsiasi violazione effettiva o presunta di qualsiasi disposizione (di natura legislativa o regolamentare), relativa a qualsiasi dichiarazione o informazione contenuta nel Prospetto, ovvero a qualsiasi omissione di informazioni relativa al Prospetto, ivi incluse le disposizioni relative all'ammissione al mercato AIM Italia di cui al Regolamento Emittenti nonché le disposizioni in tema di corruzione (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo gli articoli 318 e ss. del Codice Penale o le disposizioni contenute nel D.lgs 231/2001)**.

5.9 Azionista Offerente

La persona fisica o giuridica menzionata al punto 17 della Scheda.

5.10 Azionista di controllo

La persona fisica o giuridica menzionata al punto 16 della **Scheda**.

5.11 Azione di Responsabilità

un'azione sociale di responsabilità avanzata in seguito a deliberazione dell'assemblea o del collegio sindacale della **Società** ai sensi dell'articolo 2392 del Codice Civile e/o qualsivoglia altra azione civile di responsabilità avanzata per conto della **Società** contro un **Amministratore o Dirigente** di tale **Società** per eventuali **Atti Illeciti** compiuti da parte dei medesimi soggetti, ivi incluse le conseguenti richieste di risarcimento rivolte contro un **Amministratore o Dirigente** ai sensi dell'articolo 2393 bis del Codice Civile.

5.12 Broker

Qualsiasi collocatore di Titoli oggetto del Prospetto o Nominated Adviser (NOMAD) nel **Prospetto** che partecipa all'**Accordo di Collocamento**, nonché gli amministratori, i dirigenti o i dipendenti (o cariche equivalenti) di tale collocatore di Titoli oggetto del Prospetto o NOMAD ~~nell'esercizio delle rispettive~~ funzioni.

5.13 Contabile Senior

un amministratore o funzionario della **Società**, con poteri manageriali o di supervisione, a cui sia attribuita la responsabilità generale dei sistemi contabili.

5.14 Contraente

Il soggetto indicato al punto 1 della Scheda.

5.15 Controllata

qualsiasi entità della quale il **Contraente** abbia attualmente od abbia avuto in passato il **Controllo**, direttamente o indirettamente, attraverso una o più delle sue **Controllate**, alla data di inizio del **Periodo di Polizza** o precedentemente.

Ai fini della presente polizza un'entità cessa di essere una **Controllata** nel momento in cui il **Contraente** perde il **Controllo** diretto o indiretto di tale entità attraverso una o più delle sue **Controllate**.

5.16 Controllo

il controllo di un'entità attraverso:

- (i) il controllo della composizione del consiglio di amministrazione di tale entità;
- (ii) il controllo di più della metà delle azioni o del capitale di tale entità;
- (iii) il possesso di oltre la metà del capitale di tale entità; ovvero
- (iv) la creazione di tale entità.

5.17 Controversie relative a Beni ed alla Libertà Personale

qualsiasi azione intrapresa nei confronti di un **Soggetto Assicurato** da parte di un **Organismo Ufficiale** volta:

- (i) alla interdizione dai pubblici uffici o alla incapacità di esercitare uffici direttivi di un **Soggetto Assicurato** che ricopriva la carica di amministratore o dirigente
- (ii) alla confisca, assunzione di proprietà o controllo, sequestro di beni immobili o proprietà personali di un **Soggetto Assicurato**;
- (iii) alla costituzione di vincoli su beni immobili o proprietà personali di un **Soggetto Assicurato**;
- (iv) all'interdizione perpetua o temporanea di un **Soggetto Assicurato** dall'esercizio di cariche di **Amministratore o Dirigente** inerenti la gestione ed il controllo di società o enti;

- (v) alla restrizione della libertà personale di un **Soggetto Assicurato** (detenzione in carcere o arresti domiciliari); ovvero
- (vi) all'espulsione di un **Soggetto Assicurato** a seguito della revoca del permesso di soggiorno (o altro analogo documento) in corso di validità per motivi diversi da una sentenza di condanna penale di tale **Soggetto Assicurato**.

5.18 Costi di Difesa

- (i) onorari, costi e spese sostenuti in misura ragionevole - **con il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore** (fatto salvo quanto previsto dall'Estensione 3.2 - Costi di Emergenza) – e necessari alla difesa di un **Assicurato** da parte di o per conto di quest'ultimo a seguito di una **Richiesta di Risarcimento, Richiesta di Risarcimento relativa al Prospetto**, di un **Procedimento relativo a Beni ed alla Libertà Personale** o di un **Procedimento di Estradizione**;
- (ii) onorari, costi e spese sostenuti in misura ragionevole - con il preventivo consenso scritto dell'**Assicuratore** – e necessari alla difesa di un **Assicurato** da parte di esperti accreditati incaricati dai legali dell'**Assicurato** medesimo al fine di redigere valutazioni, rapporti, svolgere accertamenti, diagnosi o confutare prove in relazione alla difesa di una **Richiesta di Risarcimento, Richiesta di Risarcimento relativa al Prospetto**, di una **Controversia relativa a Beni ed alla Libertà Personale** o di un **Procedimento di Estradizione** oggetto di copertura; e
- (iii) somme dovute a titolo di cauzione in relazione ad eventuali **Richieste di Risarcimento, Controversie relative a Beni ed alla Libertà Personale** o **Procedimenti di Estradizione**.

La definizione di “Costi di Difesa” non include i Costi delle Indagini precedenti ad una Richiesta di Risarcimento, la retribuzione di eventuali Soggetti Assicurati, il costo del tempo impiegato dagli stessi o altri costi o spese di qualsiasi Società, fatta eccezione per i Costi di Difesa relativi ad una Richiesta di Risarcimento relativa al Prospetto sostenuti dalla Società.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1917 c.c., i **Costi di Difesa** sostenuti per resistere all'azione del danneggiato contro l'**Assicurato** sono a carico dell'**Assicuratore** nei limiti del quarto del **Massimale**. Tuttavia, nel caso in cui sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra **Assicuratore** ed **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse.

L'**Assicuratore** rimborserà costi, oneri e spese relativi a procedimenti penali aventi ad oggetto imputazioni per reati di natura dolosa, **fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di provvedere alla restituzione delle somme pagate dall'Assicuratore a tale titolo in caso di condanna**.

A richiesta dell'**Assicurato**, i **Costi di Difesa** saranno rimborsabili da parte dell'**Assicuratore** oltre il limite del quarto del **Massimale** ma comunque in misura non eccedente il **Massimale**, **fermo restando che, in tal caso, il Massimale si intenderà ridotto in misura corrispondente e l'Assicuratore non sarà comunque obbligato per somme eccedenti il Massimale medesimo**.

5.19 Costi di Mitigazione

somme corrisposte in misura ragionevole ad un potenziale terzo richiedente il risarcimento necessarie al fine di limitare la responsabilità civile di un **Soggetto Assicurato**. **I Costi di Mitigazione non includono in alcun caso: (a) le responsabilità non coperte dalla presente polizza; ovvero (b) i pagamenti che traggano origine da o fondamento in o siano attribuibili ad un'indagine sul Soggetto Assicurato o ad un'indagine precedente ad una Richiesta di Risarcimento; ovvero (c) pagamenti ad un potenziale terzo richiedente il risarcimento al fine di limitare la responsabilità civile di una Società, sia a carico di quest'ultima sia a carico di un Soggetto Assicurato per conto della Società.**

5.20 Costi per la Partecipazione ad Audizioni nell'ambito di Indagini relative ad un Atto di Contestazione e/o ad un'Azione di Responsabilità

Ai fini di quanto previsto dalla Copertura 2.2 (Costi per la Partecipazione ad Audizioni nell'ambito di Indagini relative ad un Atto di Contestazione e/o ad un'Azione di Responsabilità), i costi, gli oneri, gli onorari e le spese sostenuti in misura ragionevole da un **Soggetto Assicurato** - con il preventivo

consenso scritto dell'**Assicuratore** - esclusivamente in relazione alla necessità di preparare il **Soggetto Assicurato** a fornire dei chiarimenti nell'ambito di un'**Indagine relativa ad una Contestazione/Azione di Responsabilità** concernente il **Soggetto Assicurato** stesso.

I Costi per Indagini relative ad una Contestazione/Azione di Responsabilità non includono: (a) la retribuzione di eventuali Soggetti Assicurati, nonchè il costo del tempo impiegato dagli stessi o qualsiasi altro costo o spesa di qualsiasi Società; ovvero (b) i costi necessari ad ottemperare ad eventuali richieste di ricerca di documenti, registrazioni od informazioni in formato elettronico che si trovino in possesso o sotto il controllo di qualsiasi Società, del terzo richiedente il risarcimento o di altri terzi.

5.21 Costi per l'Instaurazione di Procedimenti Legali

onorari, costi e spese ragionevoli e necessari sostenuti da un **Soggetto Assicurato** - con il preventivo consenso scritto dell'**Assicuratore** - allo scopo di instaurare procedimenti legali volti ad ottenere un accertamento e/o una condanna.

I Costi per l'instaurazione di Procedimenti Legali non includono la retribuzione di eventuali Soggetti Assicurati, il costo del tempo impiegato dagli stessi o qualsiasi altro costo o spesa dello stesso tipo di qualsiasi Società.

5.22 Costi relativi alla partecipazione ad udienze nell'ambito di procedure concorsuali

Ai fini di quanto previsto dalla copertura 2.3 (Copertura dei Costi relativi alla partecipazione ad udienze nell'ambito di procedure concorsuali) gli onorari, i costi e le spese sostenuti in misura ragionevole, con il preventivo consenso scritto dell'**Assicuratore**, necessari a conferire incarichi a consulenti legali che agiscano per conto di un **Soggetto Assicurato** nella preparazione e partecipazione ad udienze nell'ambito di indagini o richieste di informazioni in merito agli affari di una **Società** o di un **Soggetto Assicurato** in qualità di **Amministratore o Dirigente**, da parte di curatori fallimentari, amministratori giudiziari o da parte di altri soggetti che rivestano cariche equivalenti in base alle disposizioni di legge di qualsiasi giurisdizione in cui i fatti relativi a tale udienza, indagine o richiesta di informazioni potrebbero dare origine a una **Richiesta di Risarcimento** nei confronti di tale **Soggetto Assicurato**.

I Costi di gestione della Crisi da Insolvenza non includono in alcun caso (i) la retribuzione di eventuali Soggetti Assicurati; (ii) il corrispettivo per il tempo impiegato dagli stessi; (iii) ovvero gli altri costi o spese di qualsiasi Società.

5.23 Costi relativi ad un'Indagine precedente ad una Richiesta di Risarcimento

onorari, costi e spese sostenuti in misura ragionevole da un **Soggetto Assicurato** - con il preventivo consenso scritto dell'**Assicuratore** - esclusivamente in relazione alla sua preparazione per ed al suo riscontro ad una **Indagine precedente ad una Richiesta di Risarcimento** condotta nei confronti di tale **Soggetto Assicurato**, ma con esclusione: (i) della retribuzione di qualsiasi **Soggetto Assicurato**, ovvero del costo del tempo impiegato dallo stesso e (ii) dei costi necessari per adempiere agli obblighi di *discovery* o per adempiere ad altre richieste di ricerca di documenti, registrazioni od informazioni elettroniche che si trovino nel possesso o sotto il controllo di qualsiasi Società, del terzo richiedente il risarcimento o di altri terzi.

I Costi relativi ad un'Indagine precedente ad una Richiesta di Risarcimento non includono in alcun caso la retribuzione di eventuali Soggetti Assicurati, il costo del tempo impiegato dagli stessi o altri costi o spese dello stesso tipo di qualsiasi Società.

5.24 Situazione di Crisi

Così come definita nell'Appendice A allegata alla presente polizza.

5.25 Data di Continuità

la data applicabile indicata al punto 8 della Scheda.

5.26 Esponente Aziendale

Qualunque persona che svolga, avendone i requisiti, una funzione per la quale sono richiesti dei requisiti di professionalità e/o onorabilità in conformità alla normativa applicabile nel settore finanziario.

5.27 Entità Esterna

Qualsiasi soggetto diverso da un'entità:

- (i) che sia una **Società**;
- (ii) che tra le proprie attività includa l'attività bancaria, creditizia, assicurativa, di sottoscrizione di investimenti di natura collettiva in titoli, di investimento, di consulenza/ gestione in materia di investimenti, fondi di investimento o fondi comuni, fondi di private equity o venture capital, di intermediazione finanziaria, assicurativa e qualsiasi altra attività analoga; ovvero
- (iii) i cui titoli siano negoziati in un mercato regolamentato o altro mercato interno degli Stati Uniti d'America e che sia soggetta a qualsiasi obbligo di presentazione di relazioni alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti in conformità all'Articolo 13 del Securities and Exchange Act del 1934 (Stati Uniti).

5.28 Evento Assicurato

Qualsiasi **Richiesta di Risarcimento, Indagine precedente ad una Richiesta di Risarcimento, Richiesta di risarcimento relativa al Prospetto**, o evento coperto ai sensi della Sezione 2 (Pacchetto Coperture *Executive*), della Sezione 3A (Estensioni) o della Sezione 3B (Estensioni relative al Prospetto).

5.29 Evento di forza maggiore

un evento improvviso a carattere straordinario sul quale l'**Assicurato** non ha alcun controllo, verificatosi per la prima volta dopo la data di decorrenza della presente polizza e denunciato all'**Assicuratore** con le modalità di cui all'articolo 6.1 (Comunicazioni e Notificazioni) di questa polizza.

5.30 Franchigia

La somma applicabile quale franchigia ed indicata al punto 6 della Scheda.

5.31 Franchigia applicabile alle Perdite relative a Richieste di Risarcimento in Materia di Diritto del Lavoro

la **Franchigia** applicabile alle **Perdite relative a Richieste di Risarcimento per Violazione di Disposizioni in Materia di Diritto del Lavoro** indicata al punto 6 della Scheda.

5.32 Franchigia per Titoli

la **Franchigia** applicabile a: (i) una **Perdita** che tragga origine da una **Richiesta di Risarcimento relativa a Titoli**; (ii) **Costi relativi ad un'Indagine precedente ad una Richiesta di Risarcimento** sostenuti in relazione ad un'**Indagine precedente ad una Richiesta di Risarcimento** da un **Organismo Ufficiale** debitamente autorizzato ad effettuare indagini sui titoli; ovvero (iii) **Costi relativi ad un'Azione di Responsabilità promossa dalla Società**.

5.33 Giurisdizione Internazionale

qualsiasi giurisdizione diversa dal paese in cui è emessa la polizza.

5.34 Indagine relativa al Prospetto

Fermo restando la definizione di cui all'articolo 5.35 (Indagine sul Soggetto Assicurato), unicamente in relazione all'**Offerta sull'AIM**, qualunque audizione, indagine o inchiesta ufficiale da parte di un **Organismo Ufficiale** avente ad oggetto la **Società** o qualsiasi **Soggetto Assicurato** in qualità di **Soggetto Assicurato** di detta **Società**, e svolta laddove detto **Soggetto Assicurato**:

- (i) abbia l'obbligo di comparire; oppure
- (ii) sia designato per iscritto da un **Organismo Ufficiale** come persona interessata dall'audizione, dall'indagine o dall'inchiesta.

Un'**Indagine relativa al Prospetto** si intende avviata per la prima volta quando il **Soggetto Assicurato** è chiamato per la prima volta a comparire o è designato per la prima volta da un **Organismo Ufficiale**.

5.35 Indagine sul Soggetto Assicurato

qualsiasi indagine di natura civile, penale, amministrativa o regolamentare a carico di un **Soggetto Assicurato**:

- (i) una volta che il **Soggetto Assicurato** sia identificato per iscritto da un **Organismo Ufficiale** (ad eccezione della *Securities Exchange Commission* statunitense) come destinatario di un'indagine dalla quale potrebbero scaturire procedimenti penali, civili, amministrativi, regolamentari, esecutivi o di altro genere; la definizione non comprende le **Indagini da Prospetto**;
- (ii) in caso di indagine da parte della *Securities Exchange Commission* statunitense a seguito della notifica di una citazione in giudizio o un "*Wells notice*" a carico di tale **Soggetto Assicurato**; ovvero
- (iii) avviata con l'arresto e la detenzione o l'incarcerazione di un **Soggetto Assicurato** da parte delle forze dell'ordine, per un periodo superiore a 24 ore.

5.36 Indagine precedente ad una Richiesta di Risarcimento

- (i) qualsiasi richiesta documentata rivolta ad un **Soggetto Assicurato**: (a) di presentarsi ad un incontro o un colloquio; ovvero (b) di produrre documenti, registrazioni od informazioni in formato elettronico che riguardino, in entrambi i casi, la **Società** o un **Soggetto Assicurato** in qualità di assicurati, **ma a condizione che detta indagine provenga da**:
 - (a) un **Organismo Ufficiale**; ovvero
 - (b) una **Società**, o dal suo organo di gestione e controllo (o altro organo ad essi equivalenti) della **Società** per conto della stessa, ed a condizione che:
 - (1) tragga origine da una indagine o investigazione condotte da un **Organismo Ufficiale** in relazione ad una **Società** o ad un **Soggetto Assicurato**, in qualità di assicurati; ovvero
 - (2) sia stata disposta a seguito di una notifica scritta formale ad un **Organismo Ufficiale** da parte di una **Società**, di un **Soggetto Assicurato** o di qualsiasi altro soggetto, in cui si riferisca di una violazione effettiva o presunta di obblighi di comportamento prescritti da disposizioni di legge o da regolamenti in capo ad un **Soggetto Assicurato**, ma a condizione che tale indagine sia disposta o richiesta da un **Organismo Ufficiale**; ovvero
- (ii) qualsiasi ispezione o accesso ai locali di una **Società** o di una **Entità Esterna** da parte di un **Organismo Ufficiale** che comporti la produzione, verifica, copia o sequestro di documenti, registrazioni od informazioni in formato elettronico o a cui segua l'interrogatorio di un **Soggetto Assicurato**.

La definizione di Indagine precedente ad una Richiesta di Risarcimento non include: (i) alcuna attività di supervisione interna, ispezione, verifica della *compliance*, revisione, esame, produzione

o verifica abitualmente o regolarmente programmate, ivi incluse richieste di informazioni di natura obbligatoria provenienti da autorità regolamentari, rivolte nell'ambito della normale procedura di controllo o verifica della compliance da parte della Società e/o dell'Organismo Ufficiale, né (ii) alcuna Indagine relativa al Prospetto.

5.37 Indagini relative ad un Atto di Contestazione e/o ad un'Azione di Responsabilità

un'inchiesta o un'indagine interna svolta dalla **Società**, o per conto della stessa dal suo organo di gestione (o da altro organo equivalente) o da un comitato esecutivo del suo organo di gestione (o da altro organo equivalente), al fine di valutare le adeguate iniziative che la **Società** dovrà intraprendere a fronte della ricezione da parte di un **Soggetto Assicurato** di un **Atto di Contestazione** o di un'**Azione di Responsabilità** promossa contro un **Amministratore o Dirigente**.

La definizione di **Indagini relative ad un Atto di Contestazione e/o ad un'Azione di Responsabilità** non include: (i) alcuna attività di controllo, supervisione, indagine, verifica e/o revisione, abituale, programmata o dovuta da parte di qualsiasi Società al fine di fornire informazioni nell'ambito delle normali procedure di revisione o di controllo della compliance da parte della stessa Società e/o da parte di un **Organismo Ufficiale**, né (ii) alcuna Indagine relativa al Prospetto.

5.38 Massimale

l'importo indicato al punto 4 della Scheda.

5.39 Massimale Aggregato speciale di secondo rischio per Amministratore non Esecutivo

L'importo indicato all'articolo 5(b) della Scheda per **Amministratore Non Esecutivo**.

5.40 Massimale speciale di secondo rischio per Amministratore non Esecutivo

L'importo indicato all'articolo 5(a) della Scheda per **Amministratore Non Esecutivo**.

5.41 Offerta sull'AIM

L'offerta o la vendita di **Titoli** nell'Alternative Investment Market di Borsa Italiana (**AIM Italia**) come descritto nel **Prospetto**.

5.42 Offerta Secondaria sull'AIM

Un'offerta di titoli della **Società**, successiva alla chiusura dell'offerta dei **Titoli oggetto del Prospetto** menzionati nella proposta, ove i titoli siano destinati ad essere quotati nella stessa borsa valori menzionata nella proposta. Qualora il **Prospetto** menzioni più borse valori, ai fini della presente definizione le borse valori applicabili saranno quelle indicate nella proposta.

5.43 Onorari per Servizi di Gestione dei Media

Gli onorari, i costi e le spese ragionevoli sostenuti dalla **Società** in relazione alle prestazioni professionali di **Società di Pubbliche Relazioni** unicamente in risposta, e durante i sessanta (60) giorni successivi, a un **Evento Di Forza Maggiore**.

5.44 Onorari per Servizi Esterni di Gestione delle Situazioni di Crisi legate al Prospetto

Le parcelle, i costi e le spese ragionevoli sostenute dalla **Società** per le prestazioni professionali del **Fornitore esterno di servizi di gestione delle situazioni di crisi** (così come definito nell'Appendice I alla presente Polizza) ma soltanto in risposta a, e durante i sessanta (60) giorni successivi a, una **Situazione di Crisi legata al Prospetto** in linea con quanto previsto dall'Estensione 3.5 (Gestione delle Situazioni di Crisi legate al Prospetto).

5.45 Onorari Professionali

onorari, costi e spese sostenuti in misura ragionevole e necessaria e dovuti a professionisti debitamente qualificati, incaricati **con il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore**. **Gli Onorari Professionali non includono in alcun caso: (a) onorari, costi e spese non coperti ai sensi della presente polizza; ovvero (b) i costi attribuibili ad un'indagine sul Soggetto Assicurato, ad un'indagine relativa al Prospetto o ad un'indagine precedente ad una Richiesta di Risarcimento.**

5.46 Operazione

uno dei seguenti eventi:

- (i) il consolidamento o la fusione del **Contraente** con altra entità, con modalità tali per cui il primo non risulti la società incorporante, ovvero la vendita di tutti i suoi beni ad altra persona o entità o gruppo di persone o entità che agiscano di concerto; ovvero
- (ii) persone, entità o gruppi di persone che agiscono di concerto per l'acquisizione del **Controllo del Contraente**;
- (iii) l'ammissione della **Società** a qualsiasi procedura concorsuale, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni (**Legge Fallimentare italiana**); di amministrazione straordinaria di cui al D.lgs. 8 luglio 1999 n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni nonché a qualsiasi procedura ai sensi delle disposizioni del Testo Unico in materia bancaria e creditizia di cui al D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni (**TUB**) e ad ogni altra procedura analoga e/o riconducibile a tutte quelle sopra citate.

5.47 Ordine restrittivo

un provvedimento di confisca, espropriazione o controllo, sequestro di beni immobili o proprietà personali di qualsiasi **Soggetto Assicurato** da parte di un **Organismo Ufficiale** in relazione ad una **Controversia relativa a Beni ed alla Libertà Personale** o ad un **Procedimento di Estradizione**.

5.48 Organismo Ufficiale

qualsiasi autorità di vigilanza, organismo governativo, agenzia governativa, commissione parlamentare o qualsiasi organismo analogo che abbia il potere di effettuare indagini sugli affari di un **Assicurato**.

5.49 Perdita

Costi di Difesa, Perdite Aziendali legate alla **Situazione di Crisi**, qualsiasi somma dovuta a titolo di risarcimento danni (anche punitivi od esemplari ove previsti) ed a titolo di rimborso spese al terzo danneggiato nonché gli interessi che un **Assicurato** sia legalmente tenuto a pagare a terzi quale civilmente responsabile a seguito di una **Richiesta di Risarcimento** in forza di una sentenza o altro provvedimento giudiziale, decisione arbitrale o di altro organismo deputato alla risoluzione delle controversie, accordi transattivi stipulati con il preventivo consenso scritto dell'**Assicuratore**. L'indennizzabilità dei danni punitivi, esemplari e/o multipli sarà disciplinata dal diritto applicabile che più favorisca la copertura di tali danni.

La definizione di **Perdita** comprende i **Costi dell'Indagine precedente ad una Richiesta di Risarcimento** e qualsiasi importo coperto ai sensi della Sezione 2 (Pacchetto Coperture *Executive*), della Sezione 3A (Estensioni) o della Sezione 3B (Estensioni relative alla Responsabilità da Prospetto), **ma solo nei limiti ivi previsti**.

La definizione di **Perdita** non comprende: (i) multe, ammende, sanzioni o imposte salvo che non siano coperte dall'articolo 2.5 (Applicazione delle Norme); (ii) remunerazioni o benefit; e (iii) costi di bonifica relativi a materiali pericolosi, inquinanti o prodotti difettosi.

Nel caso di **Richiesta di Risarcimento** in merito alla **inadeguatezza del prezzo o del corrispettivo pagato od offerto in pagamento per l'acquisizione o il perfezionamento dell'acquisizione dell'intera partecipazione o dei beni di qualsiasi entità, la definizione di Perdita, con riguardo a tale Richiesta di Risarcimento, non includerà alcuna somma eventualmente accertata, in base ad un provvedimento giudiziale o ad accordo, come dovuta a titolo di maggior prezzo o corrispettivo.** La presente disposizione non si applica ai **Costi di Difesa** o a qualsiasi **Perdita Non Indennizzabili da parte della Società** in relazione a quanto sopra.

La definizione di Perdita non include le somme che la legge che regola la polizza o la giurisdizione in cui la Richiesta di Risarcimento è avanzata o l'Evento Assicurato si è verificato vieti all'Assicuratore di indennizzare.

5.50 Perdita Aziendale

Così come definite nell'Appendice A allegata alla presente polizza.

5.51 Perdita Non Indennizzabile da parte della Società

La **Perdita** subita da un **Soggetto Assicurato** non indennizzabile da parte della **Società** ai sensi di disposizioni di legge, di contratto, dell'atto costitutivo, dello statuto, di accordi di gestione o di documenti analoghi di una **Società**.

La **Perdita** subita da un **Soggetto Assicurato** che la **Società** non è in grado di indennizzare per via di un divieto di legge (ove previsto) o per l'impossibilità di pagare i propri debiti in quanto versante in uno stato di insolvenza di cui all'articolo 5 della Legge Fallimentare italiana (ove applicabile).

5.52 Perdite Pecuniarie da Prospetto

Costi di difesa, Onorari per Servizi di Gestione dei Media, Onorari per Servizi Esterni di Gestione delle Situazioni di Crisi legate al Prospetto, risarcimenti di danni, spese processuali risultanti da una sentenza di condanna o somme concordate a titolo di risarcimento in sede extragiudiziale (compresi i costi di giudizio e le spese legali del terzo richiedente), interessi precedenti e successivi alla decisione di condanna al pagamento dei danni o delle spese processuali incluse in copertura di cui il **Soggetto Assicurato** sia legalmente responsabile a seguito di una **Richiesta di Risarcimento relativa al Prospetto**.

Per **Perdite Pecuniarie da Prospetto** si intende inoltre qualsiasi importo coperto sotto qualunque estensione della sezione 3A (Estensioni) o della sezione 3B (Estensioni relative alla Responsabilità da Prospetto) ma solo nella misura indicata nella relativa sezione.

La definizione di **Perdite Pecuniarie da Prospetto** non comprende (i) multe, ammende, sanzioni o imposte;

(ii) remunerazioni o benefit; (iii) costi di bonifica relativi a materiali pericolosi, inquinanti o prodotti difettosi; né (iv) importi che non sono assicurabili ai sensi delle leggi applicabili.

La definizione di perdita pecuniaria da prospetto non include le somme non indennizzabili dall'Assicuratore in base alla legge che regola la polizza o la giurisdizione in cui la Richiesta di Risarcimento relativa al Prospetto è stata avanzata o la legge del luogo in cui l'Evento Assicurato si è verificato, nonché le Spese per la Tutela della Reputazione.

5.53 Periodo di Ultrattività

il periodo immediatamente successivo alla scadenza del **Periodo di Polizza** durante il quale potrà essere notificato per iscritto all'**Assicuratore**:

- (i) una **Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti di un Soggetto Assicurato nel corso di tale periodo o del Periodo di Polizza** per un **Atto Illecito** che abbia avuto luogo prima della scadenza del **Periodo di Polizza**; ovvero
- (ii) qualsiasi altro **Evento Assicurato** verificatosi per la prima volta anteriormente alla scadenza del **Periodo di Polizza**.

5.54 Periodo di Polizza

il periodo compreso tra la data di efficacia e la data di scadenza indicate al punto 3 della Scheda, ovvero la data di efficacia di una **Operazione**, se antecedente.

5.55 Polizza Internazionale

la più recente polizza standard - dell'**Assicuratore** o di qualsiasi altra compagnia assicurativa del gruppo AIG - a copertura della responsabilità civile dell'organo di gestione e controllo in essere alla data di efficacia della presente polizza approvata da AIG per la distribuzione nell'ambito di una **Giurisdizione Internazionale** che offra una copertura sostanzialmente analoga a quella garantita dalla presente polizza. Qualora, alla data di efficacia della presente polizza, esista più di una polizza standard, la **Polizza Internazionale** indica l'ultima polizza standard registrata (od approvata dall'**Assicuratore** laddove la registrazione non sia necessaria) in ordine di tempo in tale **Giurisdizione Internazionale** prima della data di efficacia della presente polizza.

5.56 Presentazione itinerante (Roadshow)

Qualsiasi presentazione formale effettuata prima dell'**Offerta sull'AIM** mediante il **Prospetto Preliminare** da un **Assicurato** nei territori elencati nella **Proposta** e rivolta ad acquirenti o potenziali acquirenti dei **Titoli**, o ad analisti, nell'intento di suscitare interesse nei **Titoli** della **Società**.

5.57 Procedimenti di Estradizione

qualsiasi procedimento (in ogni stato e grado) di estradizione instaurato contro un **Soggetto Assicurato**, qualsiasi istanza di riesame giudiziario di una decisione in materia di estradizione, ovvero istanze alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo o tribunale analogo in altra giurisdizione.

5.58 Prospetto

- (i) I documenti informativi specificati nella Scheda, presentati in allegato alla proposta (compresi eventuali prospetti o fogli informativi in relazione all'offerta o alla collocazione, dichiarazioni di offerta o documenti di natura o impiego analogo, che siano o meno prescritti dalla legislazione applicabile o imposti dalla prassi comune, nonché qualunque integrazione o modifica degli stessi), debitamente presentati alle autorità di regolamentazione e/o di borsa competenti a riceverli nel territorio o nei territori indicati nella proposta;
- (ii) qualunque documento di tipo "pathfinder", "red herring" o equivalente utilizzato in qualsiasi territorio, che funga da prospetto/documento di offerta preliminare rispetto ai documenti informativi di cui alla Scheda; e
- (iii) le dichiarazioni rese da qualsiasi **Assicurato** nell'ambito di qualsiasi **Presentazione Itinerante (Road Show)**.

5.59 Richiesta di Risarcimento

Diversamente da una **Richiesta di Risarcimento relativa al Prospetto**, una richiesta di risarcimento è:

- (i) (a) qualsiasi richiesta scritta di risarcimento danni di natura pecuniaria, non pecuniaria o di qualsiasi altra natura - ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi domanda di mediazione, arbitrato o altra procedura alternativa di risoluzione delle controversie -avanzata per la prima volta nel corso del **Periodo di Polizza** e debitamente notificata all'**Assicuratore**;
- (b) qualsiasi procedimento civile, regolamentare, di mediazione, amministrativo, arbitrale o altro procedimento alternativo di risoluzione delle controversie - ivi inclusa qualsiasi domanda riconvenzionale - volto ad ottenere un risarcimento dei danni, **instaurato e/o avanzato per la prima volta nel corso del Periodo di Polizza e debitamente notificato all'Assicuratore**; ovvero
- (c) qualsiasi procedimento penale, ivi incluso qualsiasi procedimento avanzato ai sensi della normativa italiana in tema di corruzione (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo gli articoli 318 e ss. del

Codice Penale o le disposizioni contenute nel D.lgs 231/2001), **instaurato per la prima volta nel corso del Periodo di Polizza e debitamente notificato all'Assicuratore,**

nei confronti di un **Soggetto Assicurato** relativamente ad un **Atto Illecito**;

(ii) qualsiasi **Richiesta di Risarcimento relativa a Titoli, avanzata per la prima volta nel corso del Periodo di Polizza e debitamente notificata all'Assicuratore;**

(iii) qualsiasi **Indagine su un Soggetto Assicurato, instaurata e/o avanzata per la prima volta nel corso del Periodo di Polizza e debitamente notificata all'Assicuratore;**

(iv) qualsiasi **Azione di Responsabilità avanzata per la prima volta nel corso del Periodo di Polizza e debitamente notificata all'Assicuratore;**

(v) la ricezione **per la prima volta nel corso del Periodo di Polizza**, da parte di un **Assicurato**, di qualsiasi comunicazione scritta volta ad estendere il periodo di prescrizione applicabile ad una potenziale **Richiesta di Risarcimento**.

La definizione di Richiesta di Risarcimento, ove espressamente richiamata, esclude l'applicazione della definizione di Richiesta di Risarcimento relativa al Prospetto.

5.60 Richiesta di risarcimento relativa al Prospetto

Diversamente da una **Richiesta di Risarcimento**, una **Richiesta di Risarcimento relativa al Prospetto** è:

- (i) qualunque pretesa avanzata per iscritto, o qualunque procedimento in sede civile o dinanzi un'autorità di regolamentazione, procedimento arbitrale o mediazione, compresa qualsiasi domanda riconvenzionale mirante ad ottenere un risarcimento dall'**Assicurato** e/o dal**Broker**, ovvero un altro mezzo di ricorso nei confronti di qualsiasi **Assicurato** e/o **Broker** direttamente in relazione al **Prospetto, avanzata per la prima volta nel corso del Periodo di Polizza e debitamente notificata all'Assicuratore;** oppure
- (ii) qualsiasi procedimento penale avviato in relazione a qualsiasi dichiarazione o informazione effettivamente o asseritamente falsa o ingannevole fornita da qualsiasi **Assicurato**, ovvero a qualsiasi omissione di informazioni da parte di qualsiasi **Assicurato** nel **Prospetto** o qualsiasi dichiarazione o presentazione ivi direttamente connessa che sia instaurata nel corso del Periodo di Polizza, incluso qualsiasi procedimento avviato in relazione al Prospetto ai sensi della normativa italiana in tema di corruzione (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo gli articoli 318 e ss. del Codice Penale o le disposizioni contenute nel D.lgs 231/2001);
- (iii) qualsiasi presunta violazione delle disposizioni relative all'ammissione al mercato AIM Italia di cui al Regolamento Emittenti **verificatasi per la prima volta nel corso del Periodo di Polizza e debitamente notificata all'Assicuratore, a condizioni che la relativa richiesta di risarcimento sia avanzata per la prima volta nel corso del Periodo di Polizza e debitamente notificata all'Assicuratore.**

La definizione di Richiesta di Risarcimento relativa al Prospetto, ove espressamente richiamata, esclude l'applicazione della definizione di Richiesta di Risarcimento.

5.61 Richiesta di Risarcimento relativa a Titoli

una **Richiesta di Risarcimento**, diversa da un procedimento amministrativo o di natura regolamentare nei confronti di, o di un'indagine a carico di, una **Società**, avanzata nei confronti di qualsiasi **Assicurato**:

- (i) per un **Atto Illecito**:
 - (a) in relazione all'acquisto, vendita, offerta o sollecitazione di un'offerta ad acquistare o vendere **Titoli**, inclusa qualsiasi richiesta di risarcimento per danni da prospetto d'offerta ai sensi dell'articolo 94 comma 8 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (**TUF**) - ad eccezione tuttavia, in quanto espressamente esclusi dalla copertura di cui al punto 1.3 (Titoli) della presente polizza, di qualsivoglia: (i) **Atto Illecito** in relazione all'acquisto, vendita, offerta o sollecitazione di un'offerta ad acquistare o vendere **Titoli oggetto del Prospetto**, e (ii) **Richiesta Di Risarcimento Relativa al Prospetto;**

- (b) da un possessore di **Titoli** della **Società** in relazione alla partecipazione da questi detenuta nella **Società**; ovvero
- (ii) svolta nell'ambito di un'**Azione di Responsabilità promossa dalla Società**.

Fatto salvo quanto precede, il termine **Richiesta di Risarcimento relativa a Titoli** include qualsiasi procedimento amministrativo o regolamentare nei confronti di una **Società** che soddisfi i requisiti del sub-paragrafo (i) che precede, **ma a condizione che tale procedimento venga istituito e coltivato senza soluzione di continuità anche nei confronti di un Soggetto Assicurato**.

La definizione di Richiesta di Risarcimento relativa a Titoli non include eventuali richieste di risarcimento da parte di un Assicurato che traggano origine da, siano fondate su ovvero siano attribuibili alla perdita o al mancato ricevimento od ottenimento di vantaggi da qualsiasi Titolo (ivi inclusi warrant o opzioni).

Inoltre, tale definizione, ove espressamente richiamata, esclude l'applicazione della definizione di Richiesta di Risarcimento relativa la Prospetto.

5.62 Richiesta di Risarcimento Unica

un singolo **Evento Assicurato** o più **Eventi Assicurati** nella misura in cui gli stessi traggano origine da o abbiano fondamento in, ovvero siano altrimenti attribuibili e/o connessi alla medesima causa od origine; tutti tali **Eventi Assicurati** saranno considerati come una **Richiesta di Risarcimento Unica**, indipendentemente dal fatto che gli stessi coinvolgano un unico o diversi reclamanti, **Assicurati** o fatti controversi.

5.63 Richiesta di Risarcimento Statunitense

fermo restando quanto previsto all'articolo 8.1. che segue, una Richiesta di Risarcimento e/o una Richiesta di Risarcimento relativa al Prospetto avanzata o coltivata nella giurisdizione statunitense ovvero fondata sulle leggi degli Stati Uniti d'America e dei loro territori o possedimenti.

5.64 Senior Counsel

Un avvocato di consolidata esperienza nominato consensualmente dalle parti o, in caso di impossibilità a raggiungere un accordo, designato dal presidente dell'Ordine degli Avvocati del circondario del tribunale dove per la prima volta la **Richiesta di Risarcimento** o la **Richiesta di Risarcimento relativa al Prospetto** è stata presentata o l'**Evento Assicurato** si è verificato.

5.65 Situazione di Crisi legata al Prospetto

- (i) qualunque perquisizione o visita in loco presso l'emittente da parte di qualsiasi autorità di regolamentazione competente per il territorio di residenza dell'emittente, che avvenga per la prima volta durante il periodo di validità della polizza e che comporti la produzione, l'esame, l'ottenimento di copie o la confisca di fascicoli ovvero lo svolgimento di colloqui con una o più persone assicurate;
- (ii) un annuncio pubblico relativo alle circostanze di cui sopra;
- (iii) il ricevimento, da parte dell'emittente o di qualsiasi **Soggetto Assicurato**, durante il periodo di validità della polizza, di una comunicazione formale, trasmessa da qualsiasi organismo ufficiale, che obblighi l'emittente o qualsiasi **Soggetto Assicurato** a produrre documenti, a rispondere a domande o a presentarsi ai colloqui con tale organismo;
- (iv) decesso improvviso o sopraggiunta invalidità di un alto dirigente della **Società**;
- (v) qualsiasi effettiva, tentata o minacciata intrusione non autorizzata nei sistemi informatici della **Società** finalizzata ad ottenere informazioni riservate, private o segrete che riguardano l'attività della **Società**, ovvero qualsiasi "attacco informatico" che determini l'interruzione dell'erogazione del servizio ai clienti ("denial-of-service") nei sistemi informatici della **Società**;
- (vi) pubblicità negativa, sia essa effettiva o minacciata, riguardante presunte pratiche commerciali sulle piattaforme dei social media basate su Internet o su altri siti web, aventi ripercussioni negative sulla reputazione della **Società**;
- (vii) qualsiasi violazione della riservatezza dei dati ad opera di soggetti terzi a cui siano state esternalizzate talune attività operative, in relazione alle informazioni fornite della **Società**; oppure
- (viii) perdita di un cliente o di un contratto importante della **Società**;

laddove l'evento in questione, secondo il parere formulato per iscritto su basi di ragionevolezza dal direttore finanziario della **Contraente**, sembri destinato a causare un notevole ritardo o la cancellazione dell'**Offerta sull'AIM**. **Non rientrano nella definizione di Situazione di Crisi legata al Prospetto gli eventi che colpiscono il settore di attività della Società in generale, anziché la specifica Società.**

5.66 Società

- (i) il **Contraente**;
- (ii) qualsiasi **Controllata**;
- (iii) in caso in cui venga istituita una procedura fallimentare di diritto statunitense da o contro qualsivoglia delle summenzionate società, il soggetto o l'organizzazione che detiene il possesso dei beni (qualora esistente).

5.67 Società Di Gestione delle Situazioni di Crisi

qualsiasi **Società Di Pubbliche Relazioni** approvata con il consenso scritto dell'**Assicuratore**.

5.68 Società Di Pubbliche Relazioni

Qualsiasi società di pubbliche relazioni ingaggiata dall'**Assicurato** con il previo consenso scritto dell'**Assicuratore**.

5.69 Soggetto Assicurato

In rispetto ad una **Richiesta di Risarcimento** e **Richiesta di risarcimento relativa al Prospetto**, qualsiasi persona fisica che sia stata ovvero divenga, nel corso del **Periodo di Polizza**:

- (i) un **Amministratore o Dirigente**, con esclusione di qualsiasi soggetto nominato da terzi estranei alla Società (ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, curatore, commissario, amministratore o liquidatore di una Società);
- (ii) un **Esponente Aziendale**;
- (iii) un dipendente di una **Società**:
 - (a) nello svolgimento di funzioni direttive o di controllo di qualsiasi **Società**;
 - (b) che sia coinvolto in una **Richiesta di Risarcimento** o **Richiesta di risarcimento relativa al Prospetto** derivante dalla **Violazione di Disposizioni in Materia di Diritto del Lavoro**;
 - (c) nominato come convenuto insieme con un **Amministratore o Dirigente** di una **Società** nell'ambito di una **Richiesta di Risarcimento** o **Richiesta di risarcimento relativa al Prospetto** in cui si sostenga che tale dipendente abbia preso parte o concorso alla commissione di un **Atto Illecito**; ovvero
 - (d) nominato nell'ambito di un'**Indagine su un Soggetto Assicurato** o **Indagine Relativa al Prospetto**;
- (iv) un **Amministratore Occulto** od un amministratore di fatto;
- (v) un potenziale amministratore indicato come tale in qualsiasi prospetto informativo o prospetto di quotazione emesso da una **Società**;
- (vi) un **Contabile Senior**;
- (vii) qualunque persona designata quale membro dell'Organismo di vigilanza ai sensi del d.lgs 231/2001, Responsabile della Privacy ai sensi del d.lgs 196/2003, Responsabile della Redazione dei Documenti Contabili ai sensi della legge 262/2005, Responsabile della Sicurezza, Prevenzione e Protezione ai sensi del d.lgs. 81/2008, o figure ad essi assimilabili.

ma a condizione che tale Soggetto Assicurato agisca nella sua rispettiva qualità.

Il termine **Soggetto Assicurato** è esteso al fine di includervi:

- A. il coniuge o il convivente (ivi incluse le unioni civili tra individui dello stesso sesso, ove applicabile);
e
- B. l'amministratore, gli eredi, i legali rappresentanti o l'esecutore testamentario del patrimonio di un defunto, il curatore del patrimonio di un incapace, di un insolvente o di un fallito;

di qualsiasi **Soggetto Assicurato** ai sensi dei punti da (i) a (viii) che precedono, **a condizione che nei confronti degli stessi sia avanzata una Richiesta di Risarcimento esclusivamente in ragione della quota di proprietà dagli stessi detenuta oggetto della Richiesta di Risarcimento.**

In rispetto ad una qualsiasi **Richiesta di Risarcimento**, il termine **Soggetto Assicurato** è esteso a qualsiasi persona fisica che sia stata ovvero divenga, nel corso del **Periodo di Polizza**:

- (i) un **Amministratore di Entità Esterna**;
- (ii) un responsabile affari legali o un risk manager (o posizione equivalente) del **Contraente**,

ma a condizione che tale Soggetto Assicurato agisca nella sua rispettiva qualità.

5.70 Somme dovute per Cauzioni

le somme ragionevoli e necessarie sostenute (con esclusione di qualsiasi garanzia collaterale) per cauzioni o fideiussioni dovuti da un **Soggetto Assicurato** a seguito della richiesta in tal senso da parte di un organo giurisdizionale competente.

5.71 Spese di Estradizione

in conformità con quanto previsto dalla copertura 2.1 (Beni e Libertà Personale), gli onorari, i costi e le spese necessariamente sostenuti in misura ragionevole da un **Soggetto Assicurato** in relazione: (i) alla nomina di accreditati consulenti in materia di crisi e/o di consulenti fiscali e/o di **Società di Pubbliche Relazioni** e (ii) qualsiasi **Società Di Gestione delle Situazioni di Crisi** incaricata da un **Soggetto Assicurato** in relazione a **Procedimenti di Estradizione contro il Soggetto Assicurato** stesso ovvero in relazione ad una **Controversia relativa a Beni ed alla Libertà Personale**. Alle **Spese di Estradizione** si applica il Sottolimito indicato al punto 7 della Scheda.

5.72 Spese per la Tutela della Reputazione

In conformità con quanto previsto dalla Copertura 2.4 (Spese per la Tutela della Reputazione), gli onorari, i costi e le spese sostenuti da un **Soggetto Assicurato** in misura ragionevole e necessaria - con il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore – per i servizi prestati da una **Società Di Gestione delle Situazioni di Crisi** incaricata direttamente da un **Soggetto Assicurato** al fine di contenere le conseguenze negative attuali o potenziali alla propria reputazione derivanti da:

- (i) dichiarazioni negative, incluse quelle contenute in comunicati stampa o pubblicate su mezzi di informazione tradizionali od elettronici e relative alla presunta violazione di doveri fiduciari da parte di tale **Soggetto Assicurato** nel corso del **Periodo di Polizza**; ovvero
- (ii) una **Richiesta di Risarcimento** della quale siano stati diffusi dei contenuti del provvedimento giudiziario ed da cui poi il **Soggetto Assicurato** è stato assolto da responsabilità.

La definizione di Spese per la Tutela della Reputazione non include la retribuzione di eventuali Soggetti Assicurati, il costo del tempo impiegato dagli stessi o altri costi o spese dello stesso tipo di qualsiasi Società.

5.73 Spese Personali

in conformità con quanto previsto dalla Copertura 2.1 (Beni e Libertà Personale), le spese di seguito elencate, che l'**Assicuratore** pagherà direttamente ai terzi fornitori di servizi a favore di un **Soggetto Assicurato**:

- (i) spese scolastiche per i minori a carico;
- (ii) rate mensili di mutuo o affitto sulla prima casa;
- (iii) costi per utenze, ivi inclusi ma non limitatamente a, acqua, gas, elettricità, telefono e servizi internet; ovvero
- (iv) premi per polizze assicurative personali, ivi incluse le polizze proprietà, vita e sanitarie;

a condizione che: (a) i contratti relativi a tali servizi siano stati sottoscritti dal Soggetto Assicurato prima di un Ordine Restrittivo e siano dovuti dallo stesso; (b) tali costi e spese eccedano qualsiasi indennità personale concessa in relazione all'Ordine Restrittivo; e (c) le spese risultino dovute durante il periodo decorrente dal trentesimo giorno successivo alla data dell'Ordine Restrittivo e fino a quando il Soggetto Assicurato ne abbia ottenuto la revoca, ma in nessun caso per periodi superiori a 12 mesi.

Le Spese Personali non includono la retribuzione di eventuali Soggetti Assicurati, il costo del tempo impiegato dagli stessi o altri costi o spese dello stesso tipo di qualsiasi Società.

5.74 Titoli

qualsiasi titolo rappresentativo di obbligazioni emesse da o partecipazioni in una **Società**.

5.75 Titoli oggetto del Prospetto

I titoli della **Società** offerti per la sottoscrizione o l'acquisto indicati nel **Prospetto**.

5.76 Violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati

Qualsiasi effettivo o presunto atto, errore o omissione che determini la violazione di disposizioni di legge, ovvero di disposizioni, norme o regolamenti in materia di protezione dei dati e della privacy tra cui il D.lgs 196/2003 (il cd. Codice della Privacy), specificamente ed esclusivamente in relazione al contenuto del **Prospetto**.

5.77 Violazione di Disposizioni in Materia di Diritto del Lavoro

qualsiasi atto, errore od omissione (effettivo o presunto) di natura colposa relativo all'impiego o possibile impiego di dipendenti passati, presenti o futuri o di **Soggetti Assicurati** di qualsiasi **Società** o **Entità Esterna**.

6. Richiesta di Risarcimento

6.1 Comunicazioni e Notificazioni

La copertura di cui alla presente polizza è prestata esclusivamente in relazione a Richieste di Risarcimento o Richieste di Risarcimento relative al Prospetto avanzate per la prima volta nei confronti di un Assicurato e relativamente ad Eventi Assicurati che si siano verificati per la prima volta nel corso del Periodo di Polizza, ovvero di qualsiasi Periodo di Ultrattività applicabile, ovvero accettati come tali in conformità con l'articolo 6.3 (Eventi Assicurati o Circostanze Correlate) ed a condizione che tali Richieste di Risarcimento o Richieste di Risarcimento Relative al Prospetto ed Eventi Assicurati siano stati tempestivamente notificati all'Assicuratore, in ogni caso, entro e non oltre:

- (i) la durata del Periodo di Polizza o del Periodo di Ultrattività, se applicabile; ovvero
- (ii) 60 giorni dalla scadenza del Periodo di Polizza o del Periodo di Ultrattività applicabile, a condizione che all'Assicuratore sia stato dato avviso di tale Richiesta di Risarcimento o di tale Evento Assicurato entro 60 giorni rispettivamente dalla data di ricezione o di verifica.

Se un **Assicurato** decide di acquistare la copertura di cui all'articolo 2.13 (Costi relativi ad indagini precedenti ad una Richiesta di Risarcimento) o la copertura di cui all'articolo 2.2 (Costi per la Partecipazione ad Audizioni nell'ambito di Indagini relative a Contestazioni/Azioni di Responsabilità), tale decisione non pregiudica il diritto dello stesso di avvalersi della copertura in relazione ad una **Richiesta di**

Risarcimento o ad una **Richiesta di Risarcimento relativa al Prospetto** derivanti dalle medesime circostanze, a condizione che la **Richiesta di Risarcimento** o la **Richiesta di Risarcimento relativa al Prospetto** sia stata comunicata ai sensi del presente articolo 6.1 (Comunicazioni e Notificazioni).

Nel caso in cui il Contraente abbia barrato “sì” al punto 14 della Scheda (Passport Policy Master Program), se un **Evento Assicurato** o una circostanza è stata notificata e accettata conformemente a quanto previsto dai termini e dalle condizioni di qualsiasi polizza emessa dall'**Assicuratore** o da qualsiasi altra società controllata da AIG a favore di una **Società** in una **Giurisdizione internazionale**, tale **Evento Assicurato** o circostanza saranno considerate come notificate ai sensi del presente articolo 6.1 (Comunicazioni e Notificazioni).

Qualsiasi **Assicurato** potrà notificare all'**Assicuratore**, nel corso del **Periodo di Polizza**, una circostanza che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad un **Evento Assicurato**. L'avviso deve contenere l'esposizione delle ragioni che potrebbero determinare il verificarsi di un **Evento Assicurato** e tutti i relativi dettagli (ivi inclusi i riferimenti temporali) concernenti l'**Atto Illecito** (se applicabile), il potenziale **Assicurato** ed i possibili terzi richiedenti.

Fermo restando quanto previsto all'articolo 7.3. che segue, all'**Assicuratore** dovranno essere segnalati, entro un periodo di tempo ragionevole dalla notifica di qualsiasi **Evento Assicurato**, i dettagli di eventuali altre polizze assicurative che potrebbero applicarsi ad una **Perdita** coperta ai sensi della presente.

Tutte le notifiche relative ad **Eventi Assicurati** o a circostanze rilevanti ai fini del rischio assicurato devono essere inviate per iscritto o per fax all'indirizzo indicato al punto 11 della Scheda.

6.2 Notifica di una Situazione di Crisi

Il Contraente dovrà notificare all'**Assicuratore**, immediatamente e comunque durante il **Periodo di Polizza**, qualsiasi **Situazione di Crisi** o **Situazione di Crisi legata al Prospetto**. Al fine di ritenere rispettata la previsione di cui all'articolo 6.1 (Comunicazioni e Notificazioni), non sarà sufficiente l'invio di un semplice avviso ma il Contraente, per ogni **Situazione di Crisi** o **Situazione di Crisi legata al Prospetto**, sarà tenuto ad inviare una notifica per iscritto, mediante email o fax, all'**Assicuratore** ai recapiti indicati al punto 11 della Scheda.

6.3 Eventi Assicurati o Circostanze Correlate

Qualora venga notificato un **Evento Assicurato** o una circostanza ai sensi della presente polizza e a tale notifica ne segua una successiva avente ad oggetto un **Evento Assicurato** o una circostanza riferibile sempre alla medesima **Richiesta di Risarcimento Unica**, le due notifiche, anche se pervenute in tempi diversi, saranno entrambe riferite: (i) alla circostanza oggetto della prima notifica; (ii) alla **Richiesta di Risarcimento** o **Richiesta di Risarcimento relativa al Prospetto** avanzata per prima; ovvero (iii) al primo **Evento Assicurato** che si è verificato, a condizione che siano stati debitamente segnalati all'**Assicuratore** al momento in cui la prima notifica era richiesta in base alla polizza.

6.4 Difesa e Definizione di una Richiesta di Risarcimento

Tutti gli **Assicurati** dovranno prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta e collaborare con l'**Assicuratore** alle fasi di indagine, difesa, definizione o contestazione di un **Evento Assicurato** o altra circostanza e fornire all'**Assicuratore** tutte le informazioni rilevanti relative ad un **Evento Assicurato** o ad altra circostanza che l'**Assicuratore** potrà ragionevolmente richiedere. Al verificarsi di circostanze o **Eventi Assicurati** ciascun **Assicurato** dovrà intraprendere le attività necessarie a contenere o diminuire l'entità delle eventuali **Perdite** o **Perdite Pecuniarie** da **Prospetto**.

La mancata collaborazione e l'omessa informazione da parte di un **Soggetto Assicurato** all'**Assicuratore**, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 6.3 (**Eventi Assicurati** o **Circostanze Correlate**), non pregiudicherà i diritti degli altri **Soggetti Assicurati** ai sensi della presente polizza.

L'**Assicurato** avrà l'obbligo di predisporre le proprie difese e contestare qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** o **Richiesta di Risarcimento relativa al Prospetto** avanzata nei confronti dello stesso. L'**Assicuratore** avrà diritto di prendere parte all'intera difesa ed alla negoziazione di qualsiasi

definizione che coinvolga o possa ragionevolmente coinvolgere gli interessi dell'Assicuratore ai sensi della presente polizza.

L'Assicuratore accetterà (qualora necessario) che vengano nominati rappresentanti legali distinti nella misura in cui ciò si renda indispensabile a causa di conflitti di interesse significativi tra i Soggetti Assicurati.

Qualora la Società avanzi una Richiesta di Risarcimento o Richiesta di Risarcimento relativa al Prospetto o svolga un'Indagine precedente ad una Richiesta di Risarcimento nei confronti di un Soggetto Assicurato, l'Assicuratore non sarà soggetto ad alcun dovere od obbligo di comunicazione di tale Richiesta di Risarcimento o Richiesta di Risarcimento relativa al Prospetto o Indagine precedente ad una Richiesta di Risarcimento nei confronti di altri Soggetti Assicurati o della Società.

L'Assicurato dovrà rimborsare all'Assicuratore qualsiasi pagamento effettuato per cui sia esclusa in via definitiva la copertura ai sensi della presente polizza.

6.5 Consenso preventivo dell'Assicuratore

L'Assicurato non dovrà fare ammissioni od assumersi responsabilità, stipulare accordi transattivi ovvero prestare acquiescenza a sentenze o pagare somme senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore (che non sarà irragionevolmente negato o ritardato). Solo le somme pagate in relazione a responsabilità, transazioni e sentenze che abbiano origine da Richieste di Risarcimento o Richiesta di Risarcimento relativa al Prospetto sottoposte a difesa in conformità con la presente polizza o da altri Eventi Assicurati gestiti in conformità con la presente polizza saranno risarcibili a titolo di Perdita o Perdite Pecuniarie da Prospetto.

Qualora tutti gli **Eventi Assicurati** soggetti ad un'unica **Franchigia** possano essere definiti in via integrale, definitiva ed irrevocabile con il pagamento di una somma complessiva non superiore a tale **Franchigia**, il consenso dell'**Assicuratore** a tale pagamento non sarà necessario.

La segnalazione di informazioni effettuata ad un **Organismo Ufficiale** senza il preventivo consenso scritto dell'**Assicuratore** non costituirà violazione da parte dell'**Assicurato** del presente articolo 6.5 (Divieto di ammissioni di responsabilità), solo qualora l'**Organismo Ufficiale** abbia vietato all'**Assicurato** di richiedere tale consenso, e fermo restando che, non appena tale richiesta venga autorizzata dall'**Organismo Ufficiale**, l'**Assicurato** si adopererà tempestivamente per richiedere tale consenso all'**Assicuratore** in conformità con il presente articolo 6.5 (Divieto di ammissioni di responsabilità).

6.6 Ripartizione della Perdita

Qualora una **Richiesta di Risarcimento** sia avanzata congiuntamente sia nei confronti di qualsiasi **Soggetto Assicurato** o di qualsiasi **Società**, sia nei confronti di altra persona o entità, o qualora una **Richiesta di Risarcimento** (o altro **Evento Assicurato**) coinvolga sia circostanze o persone coperte dalla presente polizza, sia circostanze o persone non coperte dalla presente polizza, l'**Assicurato** e l'**Assicuratore** si impegnano a negoziare in buona fede una ripartizione ragionevole, equa ed adeguata delle **Perdite** coperta dalla presente polizza, anche alla luce dei principi e delle disposizioni di legge applicabili e dei vantaggi ottenuti dalle parti nel corso di un giudizio.

6.7 Ripartizione

L'**Assicuratore** sarà responsabile solo delle **Perdite** o delle **Perdite Pecuniarie da Prospetto** derivanti esclusivamente da un **Evento Assicurato** coperto dalla polizza.

Di Conseguenza, con riferimento a :

- (i) le **Perdite** o le **Perdite Pecuniarie da Prospetto** sostenute congiuntamente da;
- (ii) qualsiasi accordo congiunto stipulato da; e/o
- (iii) qualsiasi giudizio di responsabilità in solido promosso nei confronti di qualsiasi **Broker** e qualsiasi **Assicurato** in relazione a qualsiasi **Evento Assicurato**;

il **Broker**, l'**Assicurato** e l'**Assicuratore** si impegnano a negoziare in buona fede una ripartizione ragionevole, equa ed adeguata di tali importi, prendendo in considerazione le relative esposizioni sia finanziarie che legali e i relativi benefici ottenuti dal **Broker** e dall'**Assicurato** convenuto.

Se l'**Assicuratore** e l'**Assicurato** non concordano sulla ripartizione di cui al presente articolo 6.7 (Ripartizione), entro 14 giorni dalla prima notificazione scritta di disaccordo inviata dall'**Assicuratore** all'**Assicurato**, l'**Assicuratore** e l'**Assicurato** attribuiranno la decisione ad un **Senior Counsel**, la cui decisione dovrà essere considerata definitiva e vincolante per tutte le parti. Il **Senior Counsel** dovrà determinare l'equa e giusta ripartizione in qualità di esperto (terzo arbitratore) e non di arbitro. L'**Assicurato** e l'**Assicuratore** avranno il diritto di presentare osservazioni per iscritto al **Senior Counsel**, il quale terrà conto di tali osservazioni ma non dovrà esserne vincolato, dovendo la sua equa e giusta ripartizione essere basata sulla sua opinione e sul suo giudizio. Le spese derivanti dal pagamento dell'onorario del **Senior Counsel** saranno divise tra l'**Assicurato** e l'**Assicuratore** e tali spese non andranno ad intaccare il **Massimale**.

6.8 Controversie

Salvo quanto diversamente e specificamente previsto nella presente polizza, qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione e scioglimento della stessa o comunque relativa a questioni di copertura che non possa essere risolta amichevolmente entro 30 giorni, sarà devoluta alla cognizione esclusiva di un collegio di 3 arbitri, di cui uno con funzioni di presidente, a norma del Regolamento Arbitrale Internazionale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare senza riserve. Il procedimento arbitrale avrà luogo in Milano e gli arbitri giudicheranno secondo diritto.

6.9 Anticipo di Costi

Salvo il caso in cui l'**Assicuratore** abbia negato la copertura, quest'ultimo anticiperà o liquiderà per conto dell'**Assicurato** i costi oggetto della copertura assicurativa in base alla presente polizza senza ritardo, subordinatamente alla ricezione ed accettazione da parte dello stesso delle relative fatture che riportino una descrizione sufficientemente dettagliata del tempo impiegato, delle attività svolte e delle spese sostenute. L'**Assicuratore** non potrà rifiutarsi di anticipare i costi solo sulla base del fatto che lo stesso ritenga che si sia verificata la fattispecie di cui all'Esclusione 4.1 (Comportamenti intenzionali/dolosi), fino a quando la condizione prevista da tale Esclusione non risulti soddisfatta.

6.10 Ordine di Priorità dei Pagamenti

L'**Assicuratore** liquiderà le Perdite o le Perdite Pecuniarie da Prospetto coperte dalla presente polizza seguendo l'ordine in cui le stesse sono state sottoposte all'**Assicuratore** per la liquidazione. Qualora l'**Assicuratore** dovesse accertare, a propria esclusiva ed assoluta discrezione, l'insufficienza del **Massimale** a coprire tutte le Perdite o Perdite Pecuniarie da Prospetto, la liquidazione delle stesse avverrà secondo il seguente ordine di priorità:

- (i) Perdite o Perdite Pecuniarie da Prospetto subite da un Soggetto Assicurato, qualora la Società non abbia provveduto ad indennizzare il medesimo Soggetto Assicurato;
- (ii) successivamente, e limitatamente alla parte residua del **Massimale**, l'**Assicuratore** potrà, a propria insindacabile discrezione, chiedere al Contraente di indicare per iscritto l'ordine e gli importi in base ai quali le Perdite o le Perdite Pecuniarie da Prospetto restanti devono essere liquidate o la scelta di ricevere il saldo da trattenere per conto di eventuali Assicurati che abbiano subito tali Perdite o Perdite Pecuniarie da Prospetto.

Il pagamento effettuato secondo il presente articolo 6.8 (Ordine di Priorità dei Pagamenti) libererà integralmente l'**Assicuratore** dagli obblighi ai sensi della presente polizza.

6.11 Surrogazione

Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1916 c.c., in caso di liquidazione di somme ai sensi della presente polizza l'**Assicuratore** è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare della liquidazione, nei diritti degli Assicurati verso i terzi responsabili. Gli Assicurati e il **Broker** presteranno all'**Assicuratore** tutta l'assistenza ragionevolmente necessaria all'esercizio dei diritti di surrogazione e si asterranno dal recare pregiudizio a tali diritti. L'**Assicuratore** non eserciterà i diritti di surrogazione nei confronti del Soggetto

Assicurato in relazione a qualsiasi **Evento Assicurato** qualora non possa accertare l'applicabilità dell'Esclusione 4.1 (Comportamenti intenzionali/dolosi) a quell'**Evento Assicurato** e a quel **Soggetto Assicurato**.

7. Massimale e Franchigia

7.1 Massimale [aggregato - Versione Non- SEC]

- (i) L'importo complessivo dovuto dall'**Assicuratore** ai sensi della presente polizza per tutte le **Perdite** che traggano origine da qualsiasi **Richiesta di Risarcimento Unica** non potranno eccedere il **Massimale (che sarà da intendersi Massimale Aggregato Annuo)**.
- (ii) Fermo restando quanto previsto al punto (i) che precede:
- (a) l'ammontare totale dovuto dall'**Assicuratore** ai sensi della presente polizza per la somma di tutte le **Perdite** e le **Perdite Pecuniarie da Prospetto** in relazione a tutti gli **Eventi Assicurati** notificati per la prima volta nel corso del **Periodo di Ultrattività** non potrà superare il **Massimale** in aggregato;
 - (b) l'ammontare totale dovuto dall'**Assicuratore** ai sensi della presente polizza per la somma di tutte le **Perdite** e le **Perdite Pecuniarie da Prospetto** in relazione ad eventuali **Richieste di Risarcimento** avanzate da o per conto di qualsiasi **Società** non potrà superare il **Massimale**;
 - (c) l'ammontare totale dovuto dall'**Assicuratore** ai sensi della presente polizza per la somma di tutte le **Perdite** in relazione a tutti gli **Eventi Assicurati**:
 - i. che scaturiscano, siano connessi o fondati o comunque attribuibili ad insolvenza di qualsiasi **Società**, o ;
 - ii. diano luogo o altrimenti concorrano alla insolvenza di qualsiasi **Società**,non potranno eccedere il **Massimale**, indipendentemente dal fatto che tali **Eventi Assicurati** coinvolgano gli stessi o differenti terzi richiedenti, **Assicurati**, cause e/o azioni o diano luogo o concorrano alla insolvenza della medesima o di più **Società**.
 - (d) l'ammontare totale dovuto dall'**Assicuratore** ai sensi della **Copertura Assicurativa 1.2.** (Copertura Speciale di Secondo Rischio per Amministratori non Esecutivi), è in aggiunta al e non è compreso nel **Massimale** ma in ogni caso l'esposizione dell'**Assicuratore** non potrà eccedere il **Massimale Speciale di Secondo Rischio per Amministratori non Esecutivi** previsto per ciascun **Amministratore non Esecutivo** e, complessivamente, il **Massimale Aggregato Speciale di Secondo Rischio Totale per Amministratori non Esecutivi**.
- (iii) con riferimento a ogni **Perdita Pecuniaria da Prospetto**, l'ammontare totale dovuto dall'**Assicuratore** ai sensi della presente polizza per tutte le **Perdite** in aggregato non potrà eccedere il **Massimale**;
- (iv) la responsabilità **dell'Assicuratore** rispetto a tutti gli **Eventi Assicurati**:
- (a) derivanti da, in relazione a, basati su o altrimenti attribuibili a una **Richiesta di Risarcimento relativa al Prospetto**; o
 - (b) che danno luogo a o comunque contribuiscono a una **Richiesta di Risarcimento relativa al Prospetto**;
- non potrà eccedere, per tutte le **Perdite** o le **Perdita Pecuniaria da Prospetto**, il **Massimale** aggregato a prescindere dal fatto che tali **Eventi Assicurati** riguardino gli stessi o differenti terzi richiedenti, gli stessi o diversi **Assicurati**, le stesse o diverse cause legali.
- (v) Fermo restando quanto previsto dall'art. 1917 c.c., l'**Assicuratore** non avrà obbligazioni ulteriori rispetto a tali **Massimali**, indipendentemente dal numero di **Eventi Assicurati**, **Assicurati** o dall'importo di eventuali

Perdite o Perdite Pecuniarie da Prospetto, anche in caso di più **Eventi Assicurati** che costituiscano una **Richiesta di Risarcimento Unica** avanzata o che si verifichi per la prima volta in qualsiasi momento.

- (vi) Ciascun Sottolimito indicato nella Scheda rappresenta l'importo massimo che l'**Assicuratore** dovrà liquidare in base alla copertura al quale si applica. Ogni **Sottolimito** è compreso nel **Massimale** e non è in aggiunta allo stesso.

7.2 Franchigia

L'**Assicuratore** liquiderà esclusivamente l'importo delle **Perdite o Perdite Pecuniarie da Prospetto** che eccedono la **Franchigia**. La **Società e/o gli Assicurati** saranno responsabili della **Franchigia**, che resterà esclusa dalla copertura assicurativa offerta nella presente polizza.

Qualora una **Società** fosse autorizzata od obbligata ad indennizzare un **Soggetto Assicurato** ma non provvedesse in tal senso entro 30 giorni, l'**Assicuratore** anticiperà al **Soggetto Assicurato** l'intero ammontare delle **Perdite o Perdite Pecuniarie da Prospetto** e la **Società** rimborserà all'**Assicuratore**, non appena ragionevolmente possibile, l'ammontare delle **Perdite o Perdite Pecuniarie da Prospetto** ricomprese nella **Franchigia**.

Qualora un **Soggetto Assicurato** fosse legalmente obbligato a rimborsare alla **Società** gli importi dalla stessa anticipati in relazione a una **Richiesta di Risarcimento**, l'**Assicuratore** si impegnerà a pagare tali importi alla **Società** per conto del **Soggetto Assicurato** immediatamente dopo aver ricevuto dal **Contraente** una notificazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6.1 (Comunicazioni e Notificazioni), di tali obblighi di rimborso gravanti sul **Soggetto Assicurato**.

La **Franchigia** non si applica a quanto segue: (i) **Perdite Non Indennizzabili da parte della Società** ovvero (ii) **Perdite Aziendali** legate alla **Situazione di Crisi** (iii) **Spese per la Tutela della Reputazione**.

Alle **Perdite** che traggano origine da tutti gli **Eventi Assicurati** che costituiscono una **Richiesta di Risarcimento Unica** si applicherà un'unica **Franchigia**. Qualora una **Richiesta di Risarcimento Unica** determini l'applicazione di più di una **Franchigia**, alla **Perdita** che abbia origine da tale **Richiesta di Risarcimento Unica** si applicherà la **Franchigia** più alta tra quelle applicabili, salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nella presente polizza.

7.3 Altre assicurazioni - Secondo rischio

La presente polizza si applicherà a secondo rischio in caso di esistenza di altre polizze a copertura, in tutto od in parte, del medesimo rischio, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, polizze a copertura della responsabilità civile di amministratori e sindaci, dirigenti, polizze a copertura di richieste di risarcimento in materia di diritto del lavoro, polizze a copertura della responsabilità per danno ambientale, derivante dalla gestione di fondi pensione, proprietà, polizze rc prodotto o polizze a copertura della responsabilità civile in genere e, comunque, rispetto a qualsiasi altro indennizzo che altre parti mettano a disposizione dell'Assicurato.

7.4 Indennizzo ad Entità Esterna

Rispetto alle **Entità Esterne**, la presente polizza opererà in eccesso rispetto a: (i) qualsiasi somma/indennizzo pagato da una **Entità Esterna** e, comunque, a secondo rischio rispetto a (ii) qualsiasi altra assicurazione contratta da una **Entità Esterna** a beneficio dei suoi amministratori, funzionari o dipendenti (ivi inclusa qualsiasi polizza indicata nell'elenco degli amministratori esterni fornito all'Assicuratore).

8. Disposizioni Generali

8.1 Territorio (Mondo intero)

FERMI I DIVIETI E/O LE LIMITAZIONI PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO APPLICABILI IN MATERIA DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA, la presente polizza si applica rispetto a qualsiasi **Richiesta di Risarcimento** avanzata nei confronti di un **Assicurato** e/o per **Eventi Assicurati** che si verifichino in qualsiasi parte del mondo)

8.2 Dichiarazioni inesatte e reticenze

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze con dolo o colpa grave del soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la stipulazione della polizza e la valutazione del relativo rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Articoli 1892 e 1894 c.c.. L'Assicuratore rinuncia all'applicazione dell'art. 1893 c.c. in caso di dichiarazioni inesatte o reticenze senza dolo o colpa grave.

8.3 Mancato Pagamento del Premio - Periodicità e mezzi di pagamento del Premio

Ai sensi dell'art. 1901 c.c. se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione rimane sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quella della scadenza. Il premio è dovuto con la periodicità indicata nella Scheda. I mezzi di pagamento del premio consentiti dall' Assicuratore sono i seguenti: ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario l'Assicuratore oppure l'intermediario da quest'ultima incaricato, espressamente in tale qualità.

Le parti non possono recedere dal presente contratto se non alla scadenza del Periodo di Polizza; resta salva la possibilità per l'Assicuratore di risolvere il contratto in caso di mancato pagamento del premio in conformità all'art. 1901 del Codice Civile.

8.4 Separabilità

La presente polizza copre ciascun **Assicurato** in relazione ai suoi interessi individuali.

Nessuna dichiarazione resa da o per conto di un **Assicurato**, nessuna violazione di disposizioni della presente polizza od informazioni o conoscenze in possesso di un **Assicurato** sarà imputabile ad altri **Soggetti Assicurati**.

Nel determinare l'applicabilità di qualsivoglia delle Esclusioni 4.1 (Comportamenti intenzionali/dolosi), 4.3 (Danni alla persona/ Danni a cose) e 4.4 (Richieste di Risarcimento Statunitensi Avanzate da qualsiasi Società) gli **Atti Illeciti** di un **Assicurato** non saranno attribuibili a nessun altro **Soggetto Assicurato**.

Limitatamente alla Copertura Assicurativa 1.3 (Titoli) o alla Copertura Assicurativa 1.5 (Responsabilità da prospetto della Società), le dichiarazioni rese da o per conto di, ovvero le informazioni o le conoscenze in possesso di e qualsiasi condotta posta in essere da amministratori delegati, direttori finanziari o responsabili dell'ufficio legale (o persone in posizioni esecutive o dirigenziali equivalenti) di una **Società** saranno attribuite a quella **Società**;), le dichiarazioni rese da o per conto di, ovvero le informazioni o le conoscenze in possesso di e qualsiasi condotta posta in essere da amministratori delegati, direttori finanziari o responsabili dell'ufficio legale (o persone in posizioni esecutive o dirigenziali equivalenti) di un **Contraente** saranno attribuite a tutte le **Società**.

8.5 Mutamenti del rischio

Ai sensi dell'art. 1898 c.c. il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di dare immediato avviso all'Assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'Assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'Assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

Ai sensi dell'art. 1897 c.c. se il **Contraente/Assicurato** comunica all'**Assicuratore** mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'**Assicuratore**, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non potrà esigere che il minor premio. L'**Assicuratore** rinuncia alla facoltà di recedere prevista dall'art. 1897 c.c..

Operazioni

In nessun caso, l'Assicuratore sarà responsabile delle Perdite o Perdite Pecuniarie da Prospetto che traggano origine o fondamento da, ovvero siano attribuibili a:

- (i) un Atto Illecito che abbia luogo; ovvero
- (ii) qualsiasi altro Evento Assicurato che si verifichi

dopo la data di efficacia di un'Operazione.

Controllate

Limitatamente a qualsiasi **Controllata**, l'Assicuratore sarà responsabile solo delle **Perdite o delle Perdite Pecuniarie da Prospetto che traggano origine o fondamento da, ovvero siano attribuibili a:**

- (i) un Atto Illecito che abbia luogo; ovvero
- (ii) qualsiasi altro Evento Assicurato che si verifichi,

nel tempo in cui una data entità sia stata o sia una **Controllata**.

8.6 Notifiche e Autorità ad Agire

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6.1 (Comunicazioni e Notificazioni), il **Contraente** agirà per conto di tutti gli **Assicurati** in relazione a ogni questione rilevante ai sensi della presente polizza; solo nel caso in cui il **Contraente** fosse insolvente, l'**Assicurato** potrà agire per proprio conto.

8.7 Divieto di Cessione

La presente polizza e qualsiasi diritto previsto dalla o relativo alla stessa non può essere ceduto senza il preventivo consenso scritto dell'**Assicuratore**.

8.8 Interpretazione

Le descrizioni contenute nelle intestazioni e nei titoli della presente polizza hanno una funzione meramente descrittiva e non aggiungono alcun significato alla presente polizza. I termini e le espressioni al singolare includono il plurale e viceversa. Nella presente polizza i termini in **grassetto** hanno il significato di cui alle definizioni contenute nella polizza o nella Scheda. I termini non specificamente definiti nella presente polizza hanno il significato agli stessi abitualmente attribuito.

8.9 Legge Applicabile

L'interpretazione della presente polizza o le questioni relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione o scioglimento saranno regolate in base alla legge della Repubblica italiana.

8.10 Risoluzione delle controversie

Salvo diverse disposizioni specifiche della **Polizza**, qualsiasi controversia traente origine dal presente contratto, dal suo oggetto o dalla sua formulazione ovvero emersa in relazione ad essi (comprese controversie o pretese non contrattuali) che non possa essere risolta di comune accordo entro trenta (30) giorni può essere sottoposta da una o dall'altra parte ad arbitrato, con preavviso di (7) giorni all'altra parte, dinanzi [alla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale della Camera di Commercio di Milano ("**Camera Arbitrale**")], le cui norme si intendono richiamate nel presente articolo; i relativi costi saranno ripartiti in ugual misura tra l'**Assicurato** e l'**Assicuratore**.

8.11 Reclami

Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a:

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia
Servizio Reclami
Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano
Fax 02 36 90 222
e-mail: servizio.reclami@aig.com

Sarà cura dell'Assicuratore informare il reclamante dell'avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. L'Assicuratore comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a:

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

Servizio Tutela degli Utenti

Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma,

contestualmente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET,

- eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
- i reclami già presentati direttamente all'Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.

Il nuovo reclamo dovrà contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'Assicuratore e dell'eventuale riscontro della stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

Ai fini della presentazione del reclamo, l'**Assicurato** potrà altresì utilizzare il modello messo a disposizione da IVASS, disponibile al seguente indirizzo:
https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf

In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l'IVASS, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l'integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Oppure tali reclami possono essere indirizzati direttamente al Financial Ombudsman Service, che può essere contattato ai seguenti recapiti:

Recapito postale: Financial Ombudsman Service,
Exchange Tower, London, E14 9SR

Telefono: 0800 023 4567 oppure 0300 123 9 123

E-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk

Per i reclami on-line: www.financial-ombudsman.org.uk

La presentazione di un reclamo con la modalità suddetta non pregiudica il diritto di adire le vie legali. Ogni controversia tra Assicuratore e Assicurato/Contraente derivante da, relativa e/o connessa alla presente Polizza sarà sottoposta al procedimento di mediazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni, che costituisce condizione di procedibilità della domanda in materia, tra l'altro, di contratti di assicurazione.

8.12 Politica in materia di Privacy

L'informativa dell'**Assicuratore** in materia di trattamento dei dati personali viene consegnata alla Contraente prima della sottoscrizione della Polizza ed è consultabile all'indirizzo www.aig.co.it/it/informativa-privacy.

Fornendo all'**Assicuratore** i dati identificativi di una determinata persona fisica, la **Società** dichiara di essere autorizzato a fornire tali informazioni all'**Assicuratore**. In relazione a qualunque persona fisica di cui fornisca dati personali all'**Assicuratore**, la **Società** si impegna a: a) informare la persona in merito ai contenuti della politica in materia di privacy e b) ottenere, ove previsto dalla legge, il consenso per la raccolta, l'utilizzo, la divulgazione e il trasferimento (anche transfrontaliero) di dati di carattere personale che riguardano l'interessato in conformità della politica in materia di privacy.

APPENDICE A

Definizioni da applicarsi all'Estensione 2.12 Perdite legate alle Situazioni di Crisi

La presente copertura non troverà applicazione per qualsivoglia responsabilità che rientri nella Copertura Assicurativa 1B. (Copertura assicurativa per Responsabilità da Prospetto) o 3B. (Estensioni relative alla Responsabilità da Prospetto).

Le definizioni seguenti si applicano solo all' Estensione 2.12 (Perdite legate alle Situazioni di Crisi) e formano parte integrante della Sezione 5- Definizioni della polizza.

(i) **Situazione di Crisi** significa:

(a) un **Delisting**; e

(b) uno degli eventi seguenti che, secondo il parere espresso in buona fede del *Chief Financial Officer* della **Società**, ha causato o è ragionevolmente idoneo a causare un **Effetto Materiale sul Prezzo delle Azioni Ordinarie della Società**:

1. Rendimento negativo o annuncio di vendita

L'annuncio pubblico relativo a rendimenti o relativo a vendite della Società passati o futuri, che sia sostanzialmente meno favorevole di uno qualunque dei seguenti: (i) i rendimenti della **Società** nell'anno precedente o le vendite per lo stesso periodo; (ii) precedenti dichiarazioni o proiezioni pubbliche della Società relativamente a rendimenti o vendite per tale periodo; o (iii) una stima dei rendimenti o delle vendite della Società pubblicata da un analista finanziario esterno.

2. Perdita di un brevetto, Marchio o diritto d'autore ovvero cliente o contratto strategico

L'annuncio pubblico della Società relativo ad una perdita imprevista di: (i) i diritti di proprietà intellettuale della **Società** relativa a un brevetto, un marchio o un diritto d'autore, salvo che per scadenza; (ii) un cliente strategico della **Società**; o (iii) un contratto strategico con la **Società**.

3. Richiamo di Prodotto o ritardo

L'annuncio pubblico della Società relativo al richiamo di un prodotto strategico della **Società** o di un ritardo imprevisto nella produzione di un prodotto strategico della **Società**.

4. Danno di massa

L'annuncio pubblico o l'accusa pubblica relativa al fatto che la **Società** ha causato la lesione personale, malattia, disturbo, morte o stress emotivo di un gruppo di persone, o danno a o distruzione di qualsivoglia gruppo di beni tangibili, inclusa la perdita del loro uso.

5. Licenziamento del personale o Perdita di amministratori o dirigenti chiave

L'annuncio pubblico di licenziamento dei dipendenti della **Società**. La morte o le dimissioni di uno o più **Amministratori** o **Dirigenti** chiave, i fiduciari (*trustee*) o direttori, oppure il General Counsel e/o Risk Manager, del **Contraente**.

6. Eliminazione o sospensione di dividendi

L'annuncio pubblico relativo all'eliminazione o alla sospensione della distribuzione di dividendi regolarmente pianificata in precedenza da parte della **Società**

7. Stralcio dei beni

L'annuncio pubblico relativo al fatto che la **Società** intende stralciare un considerevole ammontare dei propri beni.

8. Ristrutturazione del debito o inadempimento

L'annuncio pubblico relativo al fatto che la Società è inadempiente o intende non adempiere i propri debiti oppure intende ricorrere alla ristrutturazione del debito.

9. Fallimento

L'annuncio pubblico relativo al fatto che la **Società** intende avviare una procedura di fallimento o che un terzo intende avviare una procedura di fallimento per conto della **Società**; o che una procedura concorsuale, volontaria o meno, è imminente

10. Procedimenti giudiziari statali o amministrativi

L'annuncio pubblico relativo al fatto che procedimenti giudiziari o amministrativi sono stati iniziati o minacciati contro la **Società**.

11. Offerta pubblica di acquisto non richiesta (*Unsolicited takeover bid*)

Un invito o un'offerta scritta non sollecitata da parte di qualsivoglia persona o entità, ad eccezione dell'**Assicurato** o di qualsivoglia consociata di ogni **Assicurato**, indipendentemente dal fatto che essa sia stata formulata pubblicamente o in privato ad un **Amministratore** o **Dirigente** della **Società**, ad effettuare un'**Operazione** riguardante il **Contraente**

Una Situazione di Crisi s'intenderà iniziata nel momento in cui la Società o qualsivoglia dei suoi Amministratori o Dirigenti, o direttori ovvero il General Counsel e/o Risk Manager della Società vengano a conoscenza per la prima volta di tale Situazione di Crisi.

Una Situazione di Crisi si conclude una volta che la **Società di Gestione della Crisi** dia avviso alla Società che tale Crisi non esiste più o laddove il Sottolimito di cui alla Clausola 2.12 del Pacchetto Coperture *Executive* (Perdite Derivanti da Crisi Aziendali) è stato esaurito.

(ii) **Perdite Aziendali** significa: Conformemente a quanto disciplinato dalla Clausola 2.12 del Pacchetto Coperture *Executive* (Perdite legate alle Situazioni di Crisi), i seguenti importi sostenuti, previo consenso scritto dell'**Assicuratore**, durante una Situazione di Crisi per la quale la Società sia legalmente responsabile:

- (a) gli onorari, i costi e le spese ragionevoli e necessarie di una **Società di Gestione della Crisi** o, con riferimento unicamente al **Delisting**, il consulente legale ingaggiato con il previo consenso scritto dell'Assicuratore, nell'esecuzione di Servizi di Gestione della Crisi per la Società;
- (b) gli onorari, i costi e le spese ragionevoli e necessarie per la stampa, la pubblicazione o la spedizione dei materiali; e
- (c) i costi di viaggio sostenuti dai **Soggetti Assicurati** della **Società** o dalla **Società di Gestione della Crisi** che emergano da o in connessione alla **Situazione di Crisi**.

(iii) **Servizi di Gestione della Crisi** significa:

- (a) i servizi prestati da una **Società di Gestione della Crisi**; e
- (b) con riferimento unicamente ad un **Delisting**, includono altresì ogni servizio legale reso da consulenti legali, nel prestare consulenza alla **Società** relativamente alla minimizzazione del danno potenziale derivante a tale **Società** dalla **Crisi** (incluso a titolo esemplificativo il ristoro della confidenza degli investitori nella **Società**).

(iv) **Delisting** significa: una Comunicazione scritta alla Società che i **Titoli di tale Società** verranno o sono stati depennati da un **Mercato** all'avvio di tale **Mercato**.

Mercato significa un mercato finanziario (*stock exchange*) regolamentato pubblicamente.

(v) **Effetto Materiale sul Prezzo delle Azioni Ordinarie della Società** significa, entro un periodo di 24 ore, che il prezzo per azione delle azioni ordinarie della Società diminuisca del 15% ulteriore rispetto alla variazione percentuale dell'Indice Comune (*Composite Index*) di Standard & Poor's.

Il Contraente

L'Assicuratore

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il Contraente - anche per conto di ciascun Assicurato, debitamente autorizzato a tal fine - dichiara di approvare specificamente per iscritto le seguenti disposizioni della Polizza:

- Clausola *Claim- Made*

- 4 Esclusioni

- 4.1 Comportamenti intenzionali/dolosi
- 4.2 Richieste di Risarcimento e Circostanze Pre-esistenti
- 4.3 Danni alla persona/Danni alle cose

- 5. Definizioni (con particolare riferimento alle seguenti)

- 5.9. Atto Illecito
- 5.18 Costi di Difesa
- 5.25 Data di Continuità
- 5.30 Franchigia
- 5.31 Franchigia applicabile alle Perdite relative a Richieste di Risarcimento in Materia di Diritto del Lavoro
- 5.32 Franchigia per Titoli
- 5.38 Massimale
- 5.46 Operazione
- 5.49 Perdita
- 5.53 Periodo di Ultrattività
- 5.39 Richiesta di Risarcimento
- 5.62 Richiesta di Risarcimento Unica

- 6 Richieste di Risarcimento

- 6.1 Comunicazioni e Notificazioni
- 6.2 Eventi assicurati o Circostanze correlate
- 6.3 Difesa e definizione di una Richiesta di Risarcimento
- 6.4. Divieto di Ammissioni di Responsabilità
- 6.7 Anticipo dei Costi
- 6.8 Ordine di priorità dei pagamenti

- 7 Massimale e Franchigia

- 7.1. Massimale
- 7.2 Franchigia
- 7.3 Altre assicurazioni - Secondo rischio
- 7.4 Indennizzo ad Entità Esterna

- 8 Disposizioni Generali

- 8.1 Territorio (Mondo Intero)
- 8.5 Mutamenti del rischio
- 8.6 Divieto di cessione
- 8.8 Operatività copertura in caso di embargo o di altra sanzione applicabile

Il Contraente

Il Contraente dichiara di aver ricevuto i singoli documenti che compongono il Fascicolo Informativo e segnatamente:

- **Nota informativa, comprensiva di Glossario;**
- **Condizioni Generali di Assicurazione;**
- **Questionario Proposta, ove previsto**

Il Contraente

Data _____

Data ultimo aggiornamento: gennaio 2014

Appendice I – Terzi prestatori di servizi

Fornitori esterni di servizi di gestione delle crisi

Fornitori esterni di servizi di gestione delle crisi designati dall'*assicurato* con la previa autorizzazione scritta dell'*assicuratore*.

Consulenti di pubbliche relazioni

Consulenti di pubbliche relazioni designati dall'*assicurato* con la previa *autorizzazione* scritta dell'*assicuratore*

www.aig.com

AIG EUROPE LIMITED
Financial Lines
Vi a Della Chiusa, 2
20123 MILANO (MI)
TEL 02 36901

American International Group, Inc. (AIG) is a leading international insurance organisation serving customers in more than 130 countries and jurisdictions. AIG companies serve commercial, institutional, and individual customers through one of the most extensive worldwide property-casualty networks of any insurer. In addition, AIG companies are leading providers of life insurance and retirement services in the United States. AIG common stock is listed on the New York Stock Exchange and the Tokyo Stock Exchange.

AIG is the marketing name for the worldwide property-casualty, life and retirement, and general insurance operations of American International Group, Inc. For additional information, please visit our website at www.aig.com. Products and services are written or provided by subsidiaries or affiliates of American International Group, Inc. In Europe, the principal insurance provider is AIG Europe Limited. This material is for information purposes. Not all products and services are available in every jurisdiction, and insurance coverage is governed by the actual terms & conditions of insurance set out in the policy or in the insurance contract. Certain products and services may be provided by independent third parties. Insurance products may be distributed through affiliated or unaffiliated entities. [Certain property-casualty coverages may be provided by a surplus lines insurer. Surplus lines insurers do not generally participate in state guaranty funds and insureds are therefore not protected by such funds.]

Within the UK, AIG Europe Limited is one of the largest providers of general insurance. With offices throughout the country, we insure many of the UK's top businesses, thousands of mid sized and smaller companies, as well as many public sector organisations and millions of individuals. For additional information please visit our website at www.aig.com.

AIG Europe Limited is authorised and regulated by the Financial Services Authority (FSA number 202628). This information can be checked by visiting the FSA website (www.fsa.gov.uk/Pages/register). Registered in England: company number 1486260. Registered address: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London, EC3M 4AB.

CIS00000 01/13



Bring on tomorrow